



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 8 giugno 2023
(OR. en)**

**6601/23
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0038 (NLE)**

**POLCOM 28
SERVICES 8
FDI 7
COASI 40**

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

TABELLE DI SOPPRESSIONE DEI DAZI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente allegato, l'"anno 0" indica il periodo di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre dell'anno civile in cui il presente accordo entra in vigore. L'"anno 1" inizia il 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre dello stesso anno civile. Ogni successiva riduzione dei dazi ha effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo.
2. Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, ciascuna parte riduce o sopprime tutti i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra parte alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Per le merci originarie di una parte indicate nelle tabelle dei dazi di ciascuna parte di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) e 2-A-2 (Tabella dei dazi della Nuova Zelanda) del presente allegato, le seguenti categorie di soppressione progressiva si applicano alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali):

- a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella dei dazi di una parte sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B3" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 3;
- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B5" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 5;

- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B7" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 7;
 - e) l'elemento *ad valorem* dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A (EP)" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo. Si precisa che il dazio specifico applicabile alle merci originarie nelle situazioni in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata¹ è mantenuto; e
 - f) l'elemento *ad valorem* dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B3 (EP)" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) è soppresso in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ed è soppresso al 1° gennaio dell'anno 3. Si precisa che il dazio specifico applicabile alle merci originarie nelle situazioni in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto.
4. L'aliquota di base per la determinazione dell'aliquota delle fasi intermedie del dazio doganale per una voce corrisponde all'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata da ciascuna parte al 1° luglio 2018.

¹ Allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU UE L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

5. Ai fini della soppressione dei dazi doganali conformemente all'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali), le aliquote dei dazi delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al millesimo (0,01) più vicino dell'unità monetaria della parte.
6. Il presente allegato si basa sul sistema armonizzato, quale modificato il 1° gennaio 2017.

SEZIONE B

GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

7. La presente sezione stabilisce i contingenti tariffari (*Tariff Rate Quotas*, di seguito "TRQ") istituiti a norma del presente accordo che la parte importatrice applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a determinate merci originarie della parte esportatrice.
8. Ciascuna parte gestisce i TRQ istituiti a norma del presente accordo in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio.
9. Le merci oggetto di ciascun TRQ sono identificate in maniera generica nel titolo del paragrafo che stabilisce i TRQ della sezione C (Contingenti tariffari dell'Unione europea). Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione del presente allegato e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle linee tariffarie specificate per ciascun TRQ nella sezione C (Contingenti tariffari dell'Unione europea).

10. Se la data di entrata in vigore del presente accordo è diversa dal 1° gennaio, il quantitativo del TRQ per quell'anno è calcolato come proporzione del quantitativo annuale del TRQ pari al numero di giorni rimanenti in tale anno diviso per il numero di giorni dello stesso anno. In tutti gli anni successivi in cui è in vigore il TRQ, la totalità dei quantitativi annuali del TRQ è disponibile a partire dal 1° gennaio.

11. Qualsiasi quantitativo di merci originarie importate nell'ambito di un TRQ istituito a norma del presente accordo non è conteggiato ai fini del quantitativo contingentale di qualsiasi TRQ previsto per tali merci nell'ambito della tabella dei dazi dell'OMC della parte importatrice o di qualsiasi altro accordo commerciale.

12. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale alle merci importate nell'ambito di un TRQ istituito a norma del presente accordo, né la mantiene in vigore.

13. Per accedere a un TRQ istituito a norma del presente accordo, ad eccezione dei contingenti tariffari specificati al paragrafo 14, lettera b), l'importatore è tenuto a presentare un certificato di eleggibilità valido, emesso dalla parte esportatrice o da un'autorità delegata di tale parte, in vigore per le merci. La parte esportatrice si assicura che i certificati di eleggibilità siano rilasciati solo fino al quantitativo pertinente per ogni TRQ.

14. Si applicano le seguenti prescrizioni per l'importazione:

- a) le importazioni nell'ambito del TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate, del TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate e del TRQ-7 Prodotti agricoli trasformati (di seguito "PAT") lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico sono effettuate in base al principio del "primo arrivato primo servito", previa presentazione da parte dell'importatore di un certificato di eleggibilità valido, come indicato nel paragrafo 19. Non sono richieste licenze di importazione;
- b) le importazioni nell'ambito del TRQ-8 Granturco dolce e del TRQ-9 Etanolo sono gestite dalla parte importatrice, che rende pubbliche in modo tempestivo e continuo tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione dei contingenti, compreso il volume disponibile; e
- c) le importazioni nell'ambito di tutti gli altri contingenti tariffari istituiti a norma del presente accordo avvengono sulla base di una licenza di importazione, rilasciata su richiesta, subordinata unicamente alla presentazione da parte dell'importatore di un certificato di eleggibilità valido, come stabilito al paragrafo 19. Le licenze di importazione sono rilasciate senza indugio il prima possibile dopo la presentazione del certificato di eleggibilità e sono valide fino alla fine dell'anno contingente.

15. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari istituiti a norma del presente accordo non sono soggette a prescrizioni, condizioni o restrizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal paragrafo 14, fatto salvo quanto concordato reciprocamente.

16. Ad eccezione dei contingenti tariffari specificati al paragrafo 14, lettera a), la parte importatrice predispone un meccanismo per la restituzione e la riemissione in modo tempestivo e trasparente, fino alla fine dell'anno contingentale, delle licenze di importazione non utilizzate.

17. La parte esportatrice comunica tempestivamente alla parte importatrice l'identità di qualsiasi autorità delegata autorizzata a rilasciare certificati di eleggibilità e il formato del certificato utilizzato.

18. Le autorità della parte esportatrice preposte al rilascio dei certificati inviano alla parte importatrice, senza indugio, una copia di ogni certificato di eleggibilità autenticato che includa una descrizione delle merci, il quantitativo totale di merci interessate e il periodo di validità (fino alla fine dell'anno contingentale applicabile). Se del caso, le autorità della parte esportatrice preposte al rilascio dei certificati comunicano alla parte importatrice l'eventuale revoca, o eventuali correzioni o modifiche, di un certificato di eleggibilità.

19. Ogni certificato di eleggibilità:

- a) reca un numero di serie individuale assegnato dall'autorità che lo ha rilasciato;
- b) è valido solo se debitamente compilato e vistato dall'autorità che lo ha rilasciato, e specifica il numero d'ordine o i numeri d'ordine del TRQ o dei contingenti tariffari interessati; e

- c) è considerato correttamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca l'emblema stampato o il timbro dell'autorità che lo ha rilasciato e la firma della persona o delle persone abilitate a tal fine.

Qualsiasi ulteriore prescrizione relativa al certificato di eleggibilità è subordinata al comune accordo delle parti.

20. In caso di questioni riguardanti i contingenti tariffari o qualsiasi altra questione correlata, una parte può presentare all'altra parte una richiesta scritta al fine di:

- a) tenere una riunione del comitato per gli scambi di merci;
- b) rispondere tempestivamente a domande specifiche;
- c) fornire tempestivamente informazioni relative al TRQ o ai contingenti tariffari interessati.

SEZIONE C

CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE EUROPEA

21. TRQ-1 Carni bovine

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-1 Carni bovine" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") — equivalente peso carcassa)	Dazio contingente
Anno 0 (entrata in vigore)	3 333 TM	7,5 %
Anno 1	4 286 TM	7,5 %
Anno 2	5 238 TM	7,5 %
Anno 3	6 190 TM	7,5 %
Anno 4	7 143 TM	7,5 %
Anno 5	8 095 TM	7,5 %
Anno 6	9 048 TM	7,5 %
Anno 7 e successivi	10 000 TM	7,5 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0201, 0202, 0206.10.95, 0206.29.91, 0210.20.10, 0210.20.90, 0210.99.51, 0210.99.59, ex 1502.10.90 (solo carni bovine), ex 1502.90.90 (solo carni bovine) e 1602.50¹, ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle condizioni di pastorizia applicate in Nuova Zelanda. Si precisa che sono esclusi gli spazi di alimentazione commerciali.
- c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito del rispettivo contingente OMC specifico per paese attualmente applicabile alla Nuova Zelanda per le carni bovine, quale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione² con il numero d'ordine del contingente 09.4454, sono soggette a un dazio del 7,5 %.

¹ Per le linee tariffarie ex 1502.10.90 ed ex 1502.90.90, il dazio contingente applicabile è del 3,2 %, corrispondente all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea).

² Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

- d) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
- e) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-1 Carni bovine, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D (Fattori di conversione).

22. TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") — equivalente peso carcassa)	Dazio contingentale
Anno 0 (entrata in vigore)	4 433 TM	0 %
Anno 1	5 911 TM	0 %
Anno 2	7 389 TM	0 %
Anno 3	8 867 TM	0 %
Anno 4	10 344 TM	0 %
Anno 5	11 822 TM	0 %
Anno 6 e successivi	13 300 TM	0 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie:
0204.10.00, 0204.21.00, 0204.22.10, 0204.22.30, 0204.22.50, 0204.22.90, 0204.23.00,
0204.50.11, 0204.50.13, 0204.50.15, 0204.50.19, 0204.50.31, 0204.50.39, ex 0210.99.21
(solo fresche/refrigerate) ed ex 0210.99.29 (solo fresche/refrigerate).
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
- d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D (Fattori di conversione).

23. TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") – equivalente peso carcassa)	Dazio contingentale
Anno 0 (entrata in vigore)	8 233 TM	0 %
Anno 1	10 978 TM	0 %
Anno 2	13 722 TM	0 %
Anno 3	16 467 TM	0 %
Anno 4	19 211 TM	0 %
Anno 5	21 956 TM	0 %
Anno 6 e successivi	24 700 TM	0 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0204.30.00, 0204.41.00, 0204.42.10, 0204.42.30, 0204.42.50, 0204.42.90, 0204.43.10, 0204.43.90, 0204.50.51, 0204.50.53, 0204.50.55, 0204.50.59, 0204.50.71, 0204.50.79, ex 0210.99.21 (solo congelate) ed ex 0210.99.29 (solo congelate).
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
- d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D (Fattori di conversione).

24. TRQ-4 Latte in polvere

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-4 Latte in polvere" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingentale
Anno 0 (entrata in vigore)	5 000 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 1	6 428 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 2	7 857 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 3	9 286 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 4	10 714 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 5	12 143 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 6	13 571 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	15 000 TM	20 % dell'aliquota NPF

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0402.10, 0402.21 e 0402.29.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

25. TRQ-5 Burro

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-5 Burro" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingente (percentuale dell'aliquota NPF)
Anno 0 (entrata in vigore)	5 000 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 1	6 428 TM	15 % dell'aliquota NPF
Anno 2	7 857 TM	13,33 % dell'aliquota NPF
Anno 3	9 286 TM	11,64 % dell'aliquota NPF
Anno 4	10 714 TM	9,98 % dell'aliquota NPF
Anno 5	12 143 TM	8,32 % dell'aliquota NPF
Anno 6	13 571 TM	6,66 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	15 000 TM	5 % dell'aliquota NPF

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0405.10, 0405.20 e 0405.90.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

- d) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito dei rispettivi contingenti OMC specifici per paese attualmente applicabili alla Nuova Zelanda per il burro, quali stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione con i numeri d'ordine del contingente 09.4182 e 09.4195, sono soggette al trattamento di cui alle tabelle seguenti e alle ulteriori disposizioni in materia di gestione dei TRQ di cui alla lettera f):

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingentale (percentuale dell'aliquota NPF)
Anno 0 (entrata in vigore)	21 000 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 1	21 000 TM	15 % dell'aliquota NPF
Anno 2	21 000 TM	13,33 % dell'aliquota NPF
Anno 3	21 000 TM	11,64 % dell'aliquota NPF
Anno 4	21 000 TM	9,98 % dell'aliquota NPF
Anno 5	21 000 TM	8,32 % dell'aliquota NPF
Anno 6	21 000 TM	6,66 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	21 000 TM	5 % dell'aliquota NPF

e:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingente (percentuale dell'aliquota NPF)
Anno 0 (entrata in vigore)	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 1	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 2	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 3	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 4	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 5	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 6	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF

- e) Il contingente OMC specificato alla lettera d) si applica alle merci classificate nelle linee tariffarie della sottovoce 0405.10.
- f) I numeri d'ordine per il contingente OMC di cui alla lettera d) sono unificati e la distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori cessa di essere applicata. Cessano inoltre di essere applicati i sottoperiodi contingentali.

26. TRQ-6 Formaggi

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-6 Formaggi" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingentale
Anno 0 (entrata in vigore)	8 333 TM	0 %
Anno 1	10 714 TM	0 %
Anno 2	13 095 TM	0 %
Anno 3	15 467 TM	0 %
Anno 4	17 857 TM	0 %
Anno 5	20 238 TM	0 %
Anno 6	22 619 TM	0 %
Anno 7 e successivi	25 000 TM	0 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0406.10, 0406.20, 0406.30, 0406.40 e 0406.90. A partire dal 1° gennaio dell'anno 7 le merci originarie della Nuova Zelanda per le linee tariffarie delle sottovoci 0406.30 e 0406.40 non sono conteggiate ai fini dei quantitativi di cui alla lettera a).
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa, ad eccezione delle linee tariffarie delle sottovoci 0406.30 e 0406.40, per le quali i dazi doganali sono soppressi conformemente alle disposizioni della categoria "B7" di soppressione progressiva dei dazi.

- d) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito dei rispettivi contingenti OMC specifici per paese attualmente applicabili alla Nuova Zelanda per il formaggio, quali stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione con i numeri d'ordine del contingente 09.4514 e 09.4515¹, sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 6 031 TM.

27. TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingentale
Anno 0 (entrata in vigore)	1 167 TM	0 %
Anno 1	1 556 TM	0 %
Anno 2	1 945 TM	0 %
Anno 3	2 334 TM	0 %
Anno 4	2 722 TM	0 %
Anno 5	3 111 TM	0 %
Anno 6 e successivi	3 500 TM	0 %

¹ Questi due contingenti sono unificati alla data di entrata in vigore del presente accordo e la copertura dei prodotti è estesa a tutte le linee tariffarie 0406.

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie:
0404.10.12, 0404.10.14, 0404.10.16, 0404.90.21, 0404.90.23, 0404.90.29, 0404.90.81,
0404.90.83, 0404.90.89, 1806.20.70, 1901.90.99, 2106.90.92, 2106.90.98, 3502.20.91 e
3502.20.99.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

28. TRQ-8 Granturco dolce

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-8 Granturco dolce" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 800 TM.
- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie:
0710.40.00 e 2005.80.
- c) Le merci originarie importate in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

29. TRQ-9 Etanolo

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-9 Etanolo" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 4 000 TM.
- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2207.10.00, 2207.20.00 e 2208.90.99.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

SEZIONE D

FATTORI DI CONVERSIONE

30. Per quanto riguarda i contingenti tariffari TRQ-1 Carni bovine, TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate e TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione seguenti:

- a) TRQ-1 Carni bovine di cui al paragrafo 21:

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0201.10.00	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina; fresche o refrigerate	100 %
0201.20.20	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati	100 %
0201.20.30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati	100 %
0201.20.50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati	100 %
0201.20.90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati (escluse carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori); freschi o refrigerati	100 %
0201.30.00	Carni di animali della specie bovina, disossate; fresche o refrigerate	130 %
0202.10.00	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina; congelate	100 %
0202.20.10	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati; congelati	100 %
0202.20.30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati; congelati	100 %
0202.20.50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati; congelati	100 %
0202.20.90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati (escluse carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori); congelati	100 %
0202.30.10	Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo; congelati	130 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0202.30.50	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" di animali della specie bovina, disossati; congelati	130 %
0202.30.90	Carni di animali della specie bovina, disossate (esclusi quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo); congelate	130 %
0206.10.95	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, pezzi detti "onglets" e "hampes" (escluse quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici) fresche o refrigerate	100 %
0206.29.91	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, pezzi detti "onglets" e "hampes" (escluse quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici) congelate	100 %
0210.20.10	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; non disossate	100 %
0210.20.90	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; disossate	135 %
0210.99.51	Frattaglie commestibili della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; pezzi detti "onglets" e "hampes"	100 %
0210.99.59	Frattaglie commestibili della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes"	100 %
ex 1502.10.90 (solo carni bovine)	Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503 e sego; non destinati ad usi industriali (diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano)	100 %
ex 1502.90.90 (solo carni bovine)	Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503 e sego; non destinati ad usi industriali (diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano)	100 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
1602.50.10	Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	100 %
1602.50.31	Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti ermeticamente chiusi	100 %
1602.50.95	Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); altre	100 %

b) TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate di cui al paragrafo 22:

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0204.10.00	Carni di agnello; in carcasse o mezzene; fresche o refrigerate	100 %
0204.21.00	Carni di animali della specie ovina; in carcasse o mezzene; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.10	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); busto o mezzo busto; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.30	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.50	Carni di animali delle specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); coscia o mezza coscia; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.90	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); altri; fresche o refrigerate	100 %
0204.23.00.11	Carni di agnello, domestico; disossate; fresche o refrigerate	167 %
0204.23.00.19	Carni di animali delle specie ovina, domestici; disossate; fresche o refrigerate	181 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0204.23.00.91	Carni di agnello, altre; disossate; fresche o refrigerate	167 %
0204.23.00.99	Carni di animali della specie ovina, altre; disossate; fresche o refrigerate	181 %
0204.50.11	Carni di animali della specie caprina; carcasse o mezzene; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.13	Carni di animali della specie caprina; busto o mezzo busto; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.15	Carni di animali della specie caprina; costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.19	Carni di animali della specie caprina coscia o mezza coscia; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.31	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi non disossati; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.39	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi disossati; fresche o refrigerate	167 % (capretti) 181 % (altro)
ex 0210.99.21 (fresche/refrigerate)	Conserven di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; non disossate; fresche o refrigerate	100 %
ex 0210.99.29 (fresche/refrigerate)	Conserven di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; disossate; fresche o refrigerate	167 %

c) TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate di cui al paragrafo 23:

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0204.30.00	Carni di agnello; in carcasse o mezzene; congelate	100 %
0204.41.00	Carni di animali della specie ovina; in carcasse o mezzene; congelate	100 %
0204.42.10	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); busto o mezzo busto; congelate	100 %
0204.42.30	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; congelate	100 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0204.42.50	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); coscia o mezza coscia; congelate	100 %
0204.42.90	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); altre; congelate	100 %
0204.43.10	Carni di agnello; disossate; congelate	167 %
0204.43.90	Carni di animali della specie ovina; disossate; congelate	181 %
0204.50.51	Carni di animali della specie caprina; carcasse o mezzene; congelate	100 %
0204.50.53	Carni di animali della specie caprina; busto o mezzo busto; congelate	100 %
0204.50.55	Carni di animali della specie caprina; costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; congelate	100 %
0204.50.59	Carni di animali della specie caprina; coscia o mezza coscia; congelate	100 %
0204.50.71	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi non disossati; congelate	100 %
0204.50.79	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi disossati; congelate	167 % (capretti) 181 % (altro)
ex 0210.99.21 (congelate)	Conserve di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; non disossate; congelate	100 %
ex 0210.99.29 (congelate)	Conserve di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; disossate; congelate	167 %

NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

NOTA 1

Principi generali

1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) di cui all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c).
2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), le prescrizioni che un prodotto deve soddisfare per avere il carattere originario conformemente all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c), riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio.
4. Il presente allegato e l'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si basano sul sistema armonizzato, quale modificato il 1° gennaio 2022.

NOTA 2

Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto

1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capitoli sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine specifiche per prodotto alternative, tale prodotto è originario di una parte se soddisfa una delle alternative. In questi casi le regole specifiche per prodotto alternative sono separate da un punto e virgola (";"); l'ultimo punto e virgola è seguito da "o".
4. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include una molteplicità di prescrizioni, tale prodotto è originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni. In questi casi le regole specifiche per prodotto cumulative che includono una molteplicità di prescrizioni sono separate da un punto e virgola (";"); l'ultimo punto e virgola è seguito da "e".
5. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "sezione": una sezione del sistema armonizzato;

- b) "capitolo": le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
- c) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
- d) "sottovoce": le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.

6. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto basate su una modifica della classificazione tariffaria¹ si applicano le abbreviazioni seguenti:

- a) "CC": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre (cioè un cambiamento di capitolo) del sistema armonizzato;
- b) "CTH": la produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre (cioè un cambiamento di voce) del sistema armonizzato;
- c) "CTSH": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre (cioè un cambiamento di sottovoce) del sistema armonizzato.

¹ Si precisa che se una singola regola di origine specifica per prodotto si applica a un gruppo di voci o sottovoci e tale regola di origine specifica una modifica della voce o della sottovoce, si intende che la modifica della voce o della sottovoce può essere effettuata a partire da qualsiasi altra voce o sottovoce, a seconda dei casi, nonché da qualsiasi altra voce o sottovoce all'interno del gruppo.

NOTA 3

Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto

1. L'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 2, relativo a un prodotto che ha acquisito il carattere originario e che è utilizzato nella produzione di un altro prodotto, si applica indipendentemente dal fatto che il carattere originario sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove è utilizzato il prodotto.
2. Se una regola di origine specifica per prodotto esclude specificamente determinati materiali non originari o stabilisce che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato.

Esempio 1: quando la regola per gli apripista (bulldozer) (sottovoce 8429.11) prevede: "CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 84.29 e 84.31 – quali viti (voce SA 73.18), fili e conduttori isolati per l'elettricità (voce 85.44) e vari apparecchi elettronici (capitolo 85) – non è limitato.

Esempio 2: quando la regola per il capitolo 19 prevede che "il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto", l'impiego di cereali non originari del capitolo 10, diversi dal riso della voce 10.06, non è limitato.

3. Se una regola di origine specifica per prodotto utilizza l'espressione "Produzione a partire da uno o più materiali (non originari) specifici" (ad esempio, la regola per la voce 71.06, "Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari"), l'uso di tali materiali non originari è consentito. È consentito l'uso di tali materiali non originari in una fase precedente della trasformazione (ad esempio, il minerale), ma non l'uso di tali materiali non originari che sono stati ulteriormente trasformati (ad esempio, le lastre semilavorate). Ciò non vieta tuttavia l'uso di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca.

4. Se una regola di origine specifica per prodotto utilizza l'espressione "Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce", ciò significa che è consentito l'uso di materiali non originari anche classificati nella stessa voce, a condizione che la produzione vada oltre la produzione insufficiente di cui all'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

Esempio: la regola per la voce 09.01 (caffè) è "Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce" e significa che processi quali la decaffeinizzazione o la tostatura, effettuati da soli o in combinazione su chicchi di caffè non originari, conferiranno il carattere originario. Tuttavia un processo come la semplice mescolatura non sarebbe sufficiente a conferire il carattere originario in quanto è ritenuto una produzione insufficiente ai sensi dell'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

5. Ai fini delle regole specifiche per prodotto applicabili a un prodotto di cui ai capitoli da 1 a 24, e conformemente all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), i materiali interamente ottenuti da una o entrambe le parti possono essere combinati per soddisfare una regola basata sul requisito di essere "interamente ottenuto".

Esempio: una confezione di frutta secca e di frutta a guscio classificate alla voce 08.13 è prodotta con una combinazione di frutta e frutta a guscio coltivate nell'Unione e in Nuova Zelanda e quindi soddisfa la regola specifica per prodotto relativa alla "Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti".

6. Ai fini delle regole specifiche per prodotto applicabili a un prodotto di cui ai capitoli da 1 a 24, un prodotto che soddisfa la regola relativa alla "Produzione in cui tutti i materiali del capitolo [X] sono interamente ottenuti" è considerato interamente ottenuto quando è utilizzato come materiale in un'ulteriore produzione.

Esempio: il latte in polvere è prodotto utilizzando il 9 %, in termini di valore, di permeato di latte non originario (0404.90) e quindi soddisfa la regola specifica per prodotto relativa alla "Produzione a partire da materiali interamente ottenuti del capitolo 4" utilizzando la regola di tolleranza di cui all'articolo 3.5 (Tolleranze). Quando è utilizzato come materiale nella produzione di polveri nutrizionali della sottovoce 1901.10, questo latte in polvere è considerato come interamente ottenuto ai fini della regola specifica per prodotto della voce 19.01.

NOTA 4

Applicazione di norme basate su un valore massimo dei materiali non originari

1. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;

b) "EXW" o "prezzo franco fabbrica":

- i) il prezzo del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o
- ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione del prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice:
 - A) inclusi le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto;
 - B) escluse le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- iii) ai fini del punto i), quando l'ultima produzione è stata data in appalto a un produttore, con il termine "produttore" di cui al punto i) si intende una persona che ha incaricato il subappaltatore;

- c) "VNM": il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o in Nuova Zelanda. Il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al costo medio ponderato o di un altro metodo di valutazione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte;
- d) "MaxNOM": il valore massimo dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finale.

2. Un prodotto è conforme a una regola basata sul MaxNOM se il VNM, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica (EXW) del prodotto, è inferiore o uguale al MaxNOM (%) specificato per quel prodotto nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} * 100 \leq \text{MaxNOM (\%)}$$

NOTA 5

Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

- a) "procedimenti biotecnologici":
 - i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi, ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e
 - ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;
- b) "modifica della dimensione delle particelle": la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

- c) "reazione chimica": un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:
- i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
 - ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o
 - iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;
- d) "distillazione":
- i) la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante;
 - ii) la distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da poter essere classificata come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;

- e) "separazione di isomeri": l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;
- f) "miscelatura e mescolatura": la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche predeterminate che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;
- g) "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard): la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore;
- h) "depurazione": un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
 - i) sostanze farmaceutiche, mediche, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
 - ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
 - iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
 - iv) usi ottici specializzati;

- v) uso biotecnico, per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;
- vi) vettori usati in processi di separazione; o
- vii) usi di tipo nucleare.

NOTA 6

Definizioni dei termini usati nella sezione XI dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

- a) "fibre sintetiche o artificiali in fiocco": i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;
- b) "fibre naturali": le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali il cui uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana e i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

- c) "stampa": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico;
- d) "stampa (operazione indipendente)": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, cesoiamento, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

NOTA 7

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:
 - a) seta;
 - b) lana;

- c) peli grossolani;
- d) peli fini;
- e) crini;
- f) cotone;
- g) carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- h) lino;
- i) canapa;
- j) iuta e altre fibre tessili liberiane;
- k) sisal e altre fibre tessili del genere *Agave*;
- l) cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- m) filamenti sintetici;
- n) filamenti artificiali;

- o) filamenti conduttori elettrici;
- p) fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- q) fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- r) fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- s) fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- t) fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- u) fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- v) fibre sintetiche in fiocco di poli(solfo di fenilene);
- w) fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- x) altre fibre sintetiche in fiocco;
- y) fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- z) altre fibre artificiali in fiocco;

- aa) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- bb) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- cc) prodotti della voce 56.05 (Filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- dd) altri prodotti della voce 56.05;
- ee) fibre di vetro; e
- ff) fibre metalliche.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), le prescrizioni indicate nella colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:

- a) il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e

- b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Esempio: per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07 e filati di cotone della voce 52.05 è possibile utilizzare filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) o filati di cotone non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.

Nota: affinché sia applicabile tale regola di tolleranza, il tessuto deve contenere due o più materiali tessili di base.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale degli altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un "nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale degli altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.

NOTA 8

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), possono essere utilizzati materiali tessili non originari (a eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) per il prodotto finito in questione, purché siano classificati nell'ambito di una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2. Se una prescrizione di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) specifica un determinato processo, i materiali non originari che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63.

Esempio: se una prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

3. Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) consiste in un MaxNOM, si tiene conto del VNM dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 nel calcolo del VNM.

NOTA 9

Prodotti agricoli

I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 24.01, che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte, sono considerati originari di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, rizomi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE I	ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
Capitolo 1	Animali vivi
01.01-01.06	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01-02.10	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 o 2 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
03.01-03.09	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti ¹
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04.01-04.10	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.01-05.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

¹ I prodotti classificati nelle sottovoci 0303.54, 0303.55, 0303.66, 0303.68, 0303.69, 0303.89 e 0307.43 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE II	PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
Capitolo 6	Piante vive e prodotti delle floricoltura
06.01-06.04	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
0701.10-0712.39	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
0712.90	CTSH, a condizione che il peso dei prodotti vegetali non originari del capitolo 7 non superi il 30 % del peso del prodotto
07.13-07.14	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni
08.01-08.14	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
09.01-09.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
Capitolo 10	Cereali
10.01-10.08	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
11.01-11.09	Produzione in cui tutti i materiali non originari dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
12.01-12.14	CTH
Capitolo 13	Gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali
1301.20-1302.39	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
Capitolo 14	Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
14.01-14.04	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
SEZIONE III	GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Capitolo 15	Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15.01-15.04	CTH
15.05-15.06	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.07-15.08	CTSH
15.09-15.10	Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
1511.10-1515.11	CTSH
1515.19	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
1515.21-1515.50	CTSH
1515.60-1515.90	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.16-15.17	CTH
15.18-15.19	CTSH
15.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.21-15.22	CTSH
SEZIONE IV	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, CONTENENTI O NON CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti
16.01-16.05	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capitoli 2, 3 e 16 sono interamente ottenuti
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	CTH
17.02	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
17.03	CTH
17.04	CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni
18.01-18.05	CTH
18.06	CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
19.01	CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
19.02-19.03	CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
19.04-19.05	CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
20.01	CTH
20.02-20.03	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
20.04-20.05	CTH
20.06-20.09	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse
21.01	CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
2102.10-2103.20	CTH
2103.30	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
2103.90	CTSH
21.04	CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto
2105.00-2106.10	CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
2106.90	CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti
22.01	CTH
22.02	CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
22.03	CTH
22.04-22.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti
22.07	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti
22.08-22.09	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
23.01	CTH
23.02.10-2303.10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
2303.20-23.08	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
23.09	CTH, a condizione che: – tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 10 e 11 e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto
Capitolo 24	Tabacco e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano
24.01	Produzione in cui tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati sono interamente ottenuti
2402.10-2402.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto
2402.90	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2403.11-2404.19	CTH, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto
2404.91-2404.99	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE V	PRODOTTI MINERALI
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01-25.30	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW)
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01-26.21	CTH
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali Nota del capitolo: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)
27.01-27.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
27.10	CTH, eccetto a partire da biodiesel non originario delle sottovoci 3824.99 o 3826.00; o distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento
27.11-27.16	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VI	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
28.01-28.53	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
2901.10-2905.42	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
2905.43-2905.44	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 3824.60; o MaxNOM 40 % (EXW)
2905.45	CTSH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2905.49-2942.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
30.01-30.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 31	Concimi
31.01-31.04	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)
31.05	
– Nitrato di sodio – Calcio cianammide – Solfato di potassio – Solfato di potassio e di magnesio	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri
32.01-32.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta
3301.12-3301.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3302.10	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 3302.10, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW)
3302.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
3303	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
3304 -33.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, "cere per l'odontoiatria" e preparazioni per l'odontoiatria a base di gesso
34.01-34.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
35.01	CTH, eccetto a partire da materiali non originari del capitolo 4
3502.11-3502.19	CTH
3502.20	CTH, eccetto a partire da materiali non originari del capitolo 4
3502.90-3504.00	CTH
35.05	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 11.08
35.06-35.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
36.01-36.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
37.01-37.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
38.01-38.08	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
3809.10	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 11.08 e 35.05
3809.91-3822.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
38.23	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
3824.10-3824.50	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3824.60	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle sottovoci 2905.43 e 2905.44
3824.81-3825.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
38.26	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento
38.27	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE VII	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
39.01-39.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
39.16-39.26	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01 – 40.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
4012.11-4012.19	CTSH; o rigenerazione di pneumatici usati
4012.20-4017.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VIII	PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
41.01-4104.19	CTH
4104.41-4104.49	CTSH, eccetto a partire da materiali non originari delle sottovoci da 4104.41 a 4104.49
4105.10	CTH
4105.30	CTSH
4106.21	CTH
4106.22	CTSH
4106.31	CTH
4106.32-4106.40	CTSH
4106.91	CTH
4106.92	CTSH
41.07-41.13	CTH, a condizione che i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92 utilizzati siano sottoposti a un'operazione di riconcia
4114.10	CTH
4114.20	CTH, a condizione che i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e della voce 4107 utilizzati siano sottoposti a un'operazione di riconcia

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
41.15	CTH
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
42.01-42.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
43.01-4302.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
4302.30	CTSH
43.03-43.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE IX	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Capitolo 44	Legno lavori di legno; carbone di legna
44.01-44.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero
45.01-45.04	CTH
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
46.01-46.02	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE X	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
47.01-47.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
48.01-48.23	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 49	Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani
49.01-49.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XI	MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per le definizioni e le regole di tolleranza rilevanti ai fini della presente sezione, cfr. le note da 6 a 8 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 50	Seta
50.01-50.02	CTH
50.03	
– Cardata o pettinata:	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
– Altro:	CTH
50.04-50.05	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
50.06	
– Filati di seta e filati di cascami di seta:	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
– Pelo di Messina (crine di Firenze):	CTH
50.07	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
51.01-51.05	CTH
51.06-51.10	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
51.11-51.13	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 52	Cotone
52.01-52.03	CTH
52.04-52.07	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
52.08-52.12	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
53.01-53.05	CTH
53.06-53.08	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
53.09-53.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
54.01-54.06	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
54.07-54.08	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
55.01-55.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali
55.08-55.11	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
55.12-55.16	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
56.01	Fabbricazione di ovatte; o agglomerazione, spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
56.02	
– Feltri all'ago:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia: – i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; – le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o – i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altro:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.
5603.11-5603.14	Produzione a partire da: – filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o – sostanze o polimeri di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta
5603.91-5603.94	Produzione a partire da: – fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o – filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta
5604.10	Produzione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
5604.90	Filatura di fibre naturali; estrazione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
56.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; estrazione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
56.06	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; torsione insieme al gimping; filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; o floccaggio insieme alla tintura
56.07-56.09	Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto
57.01-57.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; "tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla stratificazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di stoffe non tessute, compresa l'agugliatura meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili taftati; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
58.01-58.04	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
58.05	CTH
58.06-58.09	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
58.10	Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
58.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale
59.01	Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; o floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.02	
– Contenenti, in peso, non più del 90 % di materiali tessili:	tessitura
– Altro:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
59.03	Tessitura o lavorazione a maglia insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla stratificazione o alla metallizzazione; tessitura, lavorazione a maglia insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) ¹
59.04	Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto; o tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto

¹ I prodotti classificati nell'ambito alla voce 59.03 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.05	
– Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie:	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla stratificazione o alla metallizzazione.
– Altro:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
59.06	
– Stoffe a maglia:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
– Altro:	Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
59.07	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
59.08	
– Reticelle ad incandescenza, impregnate:	Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia
– Altro:	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.09-59.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; o spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 60	Stoffe a maglia
60.01-60.06	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto ¹
61.01-61.17	
– Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione
Capitolo 62	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto ²
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

¹ I prodotti classificati nel capitolo 61 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

² I prodotti classificati nel capitolo 62 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.02	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.03	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.04	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.05	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.06	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.07-62.08	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.09	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.10	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.11	
– Indumenti per donna o ragazza, ricamato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.12	
– Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.13-62.14	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.15	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.16	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.17	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati:	CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
63.01-63.04	
– di feltro, di stoffe non tessute;	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro: – Ricamati:	Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
63.06	
– Di stoffe non tessute:	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
63.07	MaxNOM 40 % (EXW)
63.08	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
63.09-63.10	CTH
SEZIONE XII	CALZATURE, COPRICAPO, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI E BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01-64.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06
64.06	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
65.01-65.07	CTH
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
67.01-67.04	CTH
SEZIONE XIII	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
68.01-68.15	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW)
Capitolo 69	Prodotti ceramici
69.01-69.14	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro
70.01-70.09	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
70.10	CTH
70.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
70.13	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 70.10
70.14-70.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XIV	PERLE NATURALI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE O SEMIPREZIOSE, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
71.01-71.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.06	
– Greggi:	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.07	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
71.08	
– Greggi:	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.10	
– Greggi:	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
71.12-71.18	CTH
SEZIONE XV	METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio
72.01-72.06	CTH
72.07	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 72.06
72.08-72.17	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
72.18	CTH
72.19-72.23	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.19 a 72.23
72.24	CTH
72.25-72.29	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.25 a 72.29

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7301.10	CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
7301.20	CTH
73.02	CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
73.03	CTH
73.04-73.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29
73.07	
– Accessori per tubi di acciai inossidabili	CTH, eccetto a partire da abbozzi fucinati non originari; tuttavia possono essere utilizzati abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	CTH
73.08	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 7301.20
73.09-73.14	CTH
73.15-73.26	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
74.01-74.02	CTH
74.03	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
74.04-74.07	CTH
74.08	CTH e MaxNOM 50 % (EXW)
74.09-74.19	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01	CTH
75.02	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
75.03-75.08	CTH
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
76.01	CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o produzione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio
76.02-76.03	CTH
76.04-76.16	CTH e MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
7801.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
7801.91-7806.00	CTH
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01-79.07	CTH
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01-80.07	CTH
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
81.01-81.13	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
8201.10-8205.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8205.90	CTH; tuttavia utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
82.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
82.07-82.15	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
83.01-83.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XVI	MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
84.01-84.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.07-84.08	MaxNOM 50 % (EXW)
8409.10-8411.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8411.12	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8411.21-8412.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8412.29	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8412.31-8413.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8413.81	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8413.82-8422.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8422.30-8422.40	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8422.90-8423.81	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8423.82-8423.89	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8423.90-8424.82	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8424.89	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8424.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.25-84.30	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.31-84.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8444.00-8446.21	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW)
8446.29	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8446.30-8447.90	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.48-84.55	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8456.11-8462.19	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462.22-8462.29	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462.32-8462.39	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462.42-8462.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.63-84.65	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.66-84.68	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.70-84.72	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW)
8473.21-8481.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8481.80	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8481.90-8487.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
85.01-85.02	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.03; o MaxNOM 50 % (EXW)
8503.00-8512.10	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8512.20	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8512.30-8518.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.19-85.21	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.22; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.22-85.24	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.25-85.28	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
85.29-85.34	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8535.10-8535.40	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8535.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.10-8536.20	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.30	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.41-8536.49	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.50	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.61-8536.70	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.37	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8538.10-8539.49	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8539.51	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8539.52-85.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.44-85.48	MaxNOM 50 % (EXW)
85.49	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XVII	VEICOLI, AEROMOBILI, IMBARCAZIONI E MATERIALE DA TRASPORTO ASSOCIATO
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01-86.09	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 86.07; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 87	Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia e loro parti ed accessori
87.01-87.07	MaxNOM 45 % (EXW)
87.08-87.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
87.12	MaxNOM 45 % (EXW)
87.13-87.16	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
88.01-88.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 89	Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti
89.01-89.08	CC; o MaxNOM 40 % (EXW)
SEZIONE XVIII	STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
9001.10-9001.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
9001.50	CTH; finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
9001.90-9033.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 91	Orologi e loro parti
91.01-91.14	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
92.01-92.09	MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XIX	ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI E ACCESSORI
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori
93.01-93.07	MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XX	MERCI E PRODOTTI DIVERSI
Capitolo 94	Mobili; oggetti lettereschi, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
94.01-94.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
94.05	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
94.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
95.03-95.08	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 96	Lavori diversi
96.01-96.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
96.05	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606.10-9608.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
9608.50	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9608.60-96.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XXI	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01-97.06	CTH

CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE
ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO 3-B
(REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO)

Disposizioni comuni

1. Per i prodotti elencati nelle tabelle riportate di seguito, le regole di origine corrispondenti sono alternative a quelle di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), entro i limiti del contingente annuo applicabile.
2. Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 1 della presente appendice contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1".
3. Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 della presente appendice contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1, catturato dalla nave straniera a noleggio [nome della nave] nella zona economica esclusiva della Nuova Zelanda con permesso di pesca numero [numero di permesso]".
4. Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantitativo di cui alla presente appendice spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto del diritto applicabile nell'Unione.

5. In Nuova Zelanda la gestione di qualsiasi quantitativo di cui alla presente appendice spetta alle pertinenti autorità di tale paese, le quali adottano tutti i provvedimenti amministrativi che considerano opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto del diritto applicabile in Nuova Zelanda.

6. La parte importatrice gestisce i contingenti di origine in base al principio del "primo arrivato, primo servito" e calcola il valore o il quantitativo di prodotti entrati nell'ambito di detti contingenti di origine in base alle importazioni di tale parte.

Tabella 1 – Assegnazione di contingenti annui per taluni prodotti tessili e di abbigliamento esportati dalla Nuova Zelanda nell'Unione

Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa	Contingente annuo (EUR)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	CTH	562 000
Capitolo 61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto	CC	1 200 000
Capitolo 62	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto	CC	1 000 000

Tabella 2 – Assegnazione di contingenti annui per pesce e prodotti ittici esportati dalla Nuova Zelanda nell'Unione, catturati nella zona economica esclusiva della Nuova Zelanda da navi straniere a noleggio immatricolate in Nuova Zelanda, legittimate a battere bandiera della Nuova Zelanda, che battono tale bandiera e operano in base a un permesso di pesca della Nuova Zelanda

Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa ¹	Contingente annuo (tonnellate metriche, peso netto)
0303.54	Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	Pesca e congelamento	500
0303.55	Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)		
0303.66	Naselli congelati	Pesca e congelamento	5 500
0303.68	Melù e melù australe congelati		
0303.69	Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska e melù e melù australe)		
0303.89	Pesci, congelati, n.n.a.		
0307.43	Seppie e calamari, congelati, anche sgusciati	Pesca e congelamento	8 000

¹ Si precisa che, per quanto riguarda la regola di origine, resta inteso che la produzione va oltre la produzione insufficiente di cui all'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

Disposizione di aumento relativa alla tabella 2

1. Per ciascuno dei prodotti elencati nella tabella 2, se più dell'80 % del contingente di origine assegnato a un prodotto è utilizzato nel corso di un anno civile, l'assegnazione sarà aumentata per il successivo anno civile.
2. L'aumento sarà pari al 10 % del contingente di origine assegnato al prodotto nell'anno civile precedente.
3. La disposizione di aumento si applicherà per la prima volta al termine del primo anno civile completo dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e sarà applicata per tre anni complessivi nel corso dei primi sei anni civili completi dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
4. Qualunque aumento del volume del contingente di origine è attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo. La parte importatrice comunica alla parte esportatrice per iscritto il momento in cui la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta e, in tal caso, l'aumento del contingente di origine e la data della sua applicazione. Le parti assicurano che il contingente di origine aumentato e la data della sua applicazione siano resi pubblici.

Riesame dei contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e
per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2

1. Non prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato misto di cooperazione doganale, riesamina i contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2. Tali riesami possono essere condotti in modo indipendente l'uno dall'altro.
2. I riesami di cui al paragrafo 1 sono effettuati sulla base delle informazioni disponibili sulle condizioni di mercato in entrambe le parti e delle informazioni sulle loro importazioni ed esportazioni dei prodotti in questione.
3. Sulla base dei risultati del riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il comitato per il commercio può adottare una decisione per aumentare o mantenere il quantitativo, modificare la portata o ripartire o modificare qualsiasi ripartizione tra i prodotti dei contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2.

TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, è redatta utilizzando una delle seguenti versioni linguistiche e conformemente al diritto della parte esportatrice, oppure utilizzando eventuali altre versioni linguistiche notificate dall'Unione. L'Unione notifica alla Nuova Zelanda eventuali altre versioni linguistiche dell'attestazione di origine al più tardi al momento dell'adesione di un paese terzo all'Unione. Se scritta a mano, l'attestazione di origine è scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine deve essere redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

Testo dell'attestazione di origine nella versione bulgara:

"[За няколко пратки]: Период от _____ до _____ (1)

Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (референтен номер на износителя ...⁽²⁾), декларира, че, освен когато ясно е отбелязано друго, продуктите са с преференциален произход от ...⁽³⁾.

..... (4)

(Място и дата)

.....

(Наименование на износителя)

-
- (1) Когато изявлението за произход се прави за няколко пратки с идентични продукти по смисъла на член 3.18, параграф 4, буква б) (Изявление за произход), се посочва срокът, за който изявлението за произход ще се прилага. Този срок не може да надхвърля 12 месеца. Всички операции по внос на продукта трябва да се извършат в рамките на посочения срок. Когато такъв срок не е приложим, полето може да се остави празно.
- (2) Посочва се номерът за идентифициране на износителя. За износителя от Съюза това е номерът, определен в съответствие с правото на Съюза. За новозеландския износител това е митническият код на клиента. Когато износителят няма такъв номер, полето може да се остави празно.
- (3) Посочва се произходът на продукта: „Нова Зеландия“ или „Европейския съюз“.
- (4) Мястото и датата могат да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в документа, съдържащ текста на изявлението за произход."

Testo dell'attestazione di origine nella versione croata:

"[Za višestruke pošiljke]: Razdoblje: od _____ do _____ ⁽¹⁾

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika ... ⁽²⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi... ⁽³⁾ preferencijalnog podrijetla.

..... ⁽⁴⁾

(Mjesto i datum)

.....

(Ime izvoznika)

-
- ⁽¹⁾ Ako se tvrdnja o podrijetlu ispunjava za više pošiljki istovjetnih proizvoda kako je navedeno u članku 3.18. stavku 4. točki (b) (Tvrdnja o podrijetlu), treba navesti razdoblje važenja tvrdnje o podrijetlu. To razdoblje ne smije biti dulje od 12 mjeseci. Svi proizvodi moraju biti uvezeni u navedenom razdoblju. Ako to razdoblje nije primjenjivo, polje se može ostaviti praznim.
- ⁽²⁾ Navesti referentni broj koji identificira izvoznika. Za izvoznika iz Unije to je broj dodijeljen u skladu s pravom Unije. Za izvoznika iz Novog Zelanda to će biti Customs Client Code (carinska šifra klijenta). Ako broj nije dodijeljen izvozniku, polje se može ostaviti praznim.
- ⁽³⁾ Navesti podrijetlo proizvoda: „Novi Zeland” ili „Europska unija”.
- ⁽⁴⁾ Mjesto i datum mogu se izostaviti ako su te informacije sadržane u samoj ispravi koja sadržava tekst tvrdnje o podrijetlu.”.

Testo dell'attestazione di origine nella versione ceca:

"[Pro více zásilek]: Období od _____ do _____ (1)

Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (referenční č. vývozce ... (2)) prohlašuje, že
aniž je zřetelně uvedeno jinak, jsou tyto produkty preferenčního původu z/ze ... (3).

..... (4)

(Místo a datum)

.....

(Jméno vývozce)

-
- (1) Je-li deklarace o původu vyhotovena k více zásilkám totožných produktů podle čl. 3.18 odst. 4 písm. b) (Deklarace o původu), uveďte období, na něž se deklarace o původu vztahuje. Toto období nesmí přesahovat 12 měsíců. Veškerý dovoz dotčeného produktu se musí uskutečnit během uvedeného období. Pokud se v daném případě neuplatní žádné období, lze pole nechat nevyplněné.
- (2) Uveďte referenční číslo sloužící k identifikaci vývozce. U vývozců z Unie se jedná o číslo přiřazené v souladu s právem Unie. U vývozců z Nového Zélandu se jedná o celní kód klienta. Pokud vývozce nemá přiděleno žádné číslo, lze pole nechat nevyplněné.
- (3) Uveďte původ produktu: „Nový Zéland“ nebo „Evropská unie“.
- (4) Místo a datum se mohou vynechat, jsou-li tyto informace již uvedeny v dokladu obsahujícím znění deklarace o původu."

Testo dell'attestazione di origine nella versione danese:

"[For flere forsendelser]: Perioden fra _____ til _____ (1)

Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (eksportørens referencenummer ... (2)), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse i ... (3).

..... (4)

(Sted og dato)

.....

(Eksportørens navn)

-
- (1) Hvis oprindelseserklæringen udfærdiges for flere forsendelser af identiske produkter, jf. artikel 3.18, stk. 4, litra b) (Oprindelseserklæring), skal gyldighedsperioden for oprindelseserklæringen angives. Perioden må højst være på 12 måneder. Al import af produktet skal ske inden for den anførte periode. Hvis en sådan periode ikke er relevant, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet.
- (2) Angiv referencenummeret til identifikation af eksportøren. For EU-eksportøren vil det være det nummer, der er tildelt i henhold til Unionens lovgivning. For den newzealandske eksportør vil dette være toldregistreringsnummeret ("Customs Client Code"). Hvis eksportøren ikke har fået tildelt et nummer, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet.
- (3) Angiv produktets oprindelse: "New Zealand" eller "Den Europæiske Union".
- (4) Sted og dato kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i det dokument, der indeholder oprindelseserklæringen."

Testo dell'attestazione di origine nella versione neerlandese:

"[Voor meerdere zendingen]: Periode van _____ tot _____ (1)

De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur... ²⁾), verklaart dat, tenzij indien uitdrukkelijk anders vermeld, de producten van preferentiële oorsprong uit ... ³⁾ zijn.

..... (4)

(Plaats en datum)

.....

(Naam van de exporteur)

-
- (1) Indien het attest van oorsprong wordt opgesteld voor meerdere zendingen van dezelfde producten als bedoeld in artikel 3.18 (Attest van oorsprong), lid 4, punt b): de periode gedurende welke het attest van oorsprong van toepassing is. Die periode mag niet meer dan twaalf maanden bedragen. Alle producten moeten binnen de aangegeven periode worden ingevoerd. Dit veld mag leeg blijven indien een dergelijke periode niet van toepassing is.
- (2) Vermeld het referentienummer aan de hand waarvan de exporteur kan worden geïdentificeerd. Voor de exporteurs van de Unie is dit het overeenkomstig de wetgeving van de Unie toegewezen nummer. Voor de exporteur in Nieuw-Zeeland is dit de klantcode van de douane. Wanneer de exporteur geen nummer heeft, mag het veld leeg blijven.
- (3) Vermeld de oorsprong van het product: "Nieuw-Zeeland" of "de Europese Unie".
- (4) Plaats en datum kunnen achterwege blijven indien de informatie op het document met het attest van oorsprong is aangegeven."

Testo dell'attestazione di origine nella versione inglese:

"[For multiple shipments]: Period from _____ to _____ ⁽¹⁾

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... ⁽²⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products are of ... ⁽³⁾ preferential origin.

..... ⁽⁴⁾

(Place and date)

.....

(Name of the exporter)

-
- ⁽¹⁾ When the statement on origin is completed for multiple shipments of identical products as referred to in point (b) of Article 3.18(4) (Statement on origin), indicate the period for which the statement on origin will apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. Where such a period is not applicable, the field may be left blank.
- ⁽²⁾ Indicate the reference number through which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the law of the Union. For the New Zealand exporter, this will be the Customs Client Code. Where the exporter has not been assigned a number, the field may be left blank.
- ⁽³⁾ Indicate the origin of the product: "New Zealand" or "the European Union".
- ⁽⁴⁾ Place and date may be omitted if the information is contained on the document containing the text of the statement on origin."

Testo dell'attestazione di origine nella versione estone:

"[Mitme kaubasaadetise puhul]: Ajavahemik ____ kuni ____ ⁽¹⁾

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber... ⁽²⁾) kinnitab, et välja arvatud selgelt osutatud juhtudel on need tooted ... ⁽³⁾ sooduspäritoluga.

..... (4)

(Koht ja kuupäev)

.....

(Eksportija nimi)

-
- ¹ Kui päritolukinnitus täidetakse artikli 3.18 „Päritolukinnitus“ lõike 4 punktis b osutatud identsete toodete mitme saadetise kohta, tuleb märkida ajavahemik, mille kohta päritolukinnitus kehtib. See ajavahemik ei tohi olla pikem kui 12 kuud. Toote kogu import peab toimuma märgitud ajavahemiku jooksul. Kui selline ajavahemik ei ole kohaldatav, võib välja tühjaks jätta.
- ² Märkida viitenumber, mille järgi eksportija tuvastatakse. Liidu eksportija puhul on selleks number, mis on määratud kooskõlas liidu õigusega. Uus-Meremaa eksportija puhul on selleks tolli kliendinumber. Kui eksportijale ei ole numbrit määratud, võib välja tühjaks jätta.
- ³ Märkida toote päritolu: „Uus-Meremaa“ või „Euroopa Liit“.
- ⁴ Koha ja kuupäeva võib märkimata jätta, kui see teave sisaldub dokumendis, mis sisaldab päritolukinnituse teksti."

Testo dell'attestazione di origine nella versione finlandese:

"[Useiden lähetyksen osalta]: _____ ja _____ välinen aika ⁽¹⁾

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero ... ⁽²⁾) ilmoittaa, että tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... ⁽³⁾ alkuperätuotteita.

..... ⁽⁴⁾

(Paikka ja päiväys)

.....

(Viejän nimi)

-
- ⁽¹⁾ Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten tuotteiden lähetyksille 3.18 artiklan (Alkuperävakuutus) 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, on mainittava ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotteen kaiken tuonnin on tapahduttava mainitun ajanjakson puitteissa. Jos tällaista ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
- ⁽²⁾ Mainitaan se viitenumero, jolla viejä tunnistetaan. Unionin viejän osalta kyseessä on unionin lakien mukaisesti osoitettu tunnus. Uusiseelantilaisen viejän osalta kyseessä on tullin asiakastunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
- ⁽³⁾ Ilmoitetaan tuotteen alkuperä: ”Uusi-Seelanti” tai ”Euroopan unioni”.
- ⁽⁴⁾ Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät asiakirjaan, joka sisältää alkuperävakuutuksen tekstin.”

Testo dell'attestazione di origine nella versione francese:

"[Pour les expéditions multiples]: Période: du _____ au _____ (1)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l'exportateur n° ... (2))
déclare que, sauf indication claire du contraire, les produits ont l'origine préférentielle ... (3).

..... (4)

(Lieu et date)

.....

(Nom de l'exportateur)

-
- (1) En cas d'attestation d'origine remplie pour des expéditions multiples de produits identiques au sens de l'article 3.18 (Attestation d'origine), paragraphe 4, point b), indiquez la période visée par l'attestation d'origine. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si une telle période ne s'applique pas, le champ peut rester vierge.
- (2) Indiquez le numéro de référence permettant l'identification de l'exportateur. Pour un exportateur de l'Union, il s'agira du numéro attribué conformément au droit de l'Union. Pour un exportateur néo-zélandais, il s'agira du code client des douanes. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.
- (3) Indiquez l'origine du produit: "Nouvelle-Zélande" ou "Union européenne".
- (4) Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document contenant le texte de l'attestation d'origine."

Testo dell'attestazione di origine nella versione tedesca:

"[Bei Mehrfachsendungen]: Zeitraum von _____ bis _____ (1)

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers ... (2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass die Waren, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (3) sind.

..... (4)

(Ort und Datum)

.....

(Name des Ausführers)

-
- (1) Wird die Erklärung zum Ursprung für Mehrfachsendungen identischer Erzeugnisse im Sinne des Artikels 3.18 (Erklärung zum Ursprung) Absatz 4 Buchstabe b ausgefüllt, ist die Geltungsdauer der Erklärung zum Ursprung anzugeben. Die Geltungsdauer darf 12 Monate nicht überschreiten. Alle Einfuhren des Erzeugnisses müssen innerhalb dieses Zeitraums erfolgen. Ist eine Angabe der Geltungsdauer nicht erforderlich, braucht dieses Feld nicht ausgefüllt werden.
- (2) Bitte geben Sie die Referenznummer zur Identifizierung des Ausführers an. Für Ausführer aus der Union handelt es sich dabei um die Nummer, die dem betreffenden Ausführer im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union zugeteilt wurde. Für Ausführer aus Neuseeland handelt es sich dabei um den von der neuseeländischen Zollverwaltung vergebenen „client code“. Wenn dem Ausführer keine Nummer zugeteilt wurde, kann das Feld frei gelassen werden.
- (3) Bitte geben Sie den Ursprung des Erzeugnisses (Neuseeland oder Europäische Union) an.
- (4) Die Angaben zu Ort und Datum dürfen entfallen, wenn sie in dem Papier mit dem Wortlaut der Erklärung zum Ursprung enthalten sind."

Testo dell'attestazione di origine nella versione greca:

"[Για πολλαπλές αποστολές]: Περίοδος: από _____ έως _____ (1)

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτεται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός αναφοράς εξαγωγέα ... (2)) δηλώνει ότι, εκτός αν άλλως υποδεικνύεται σαφώς, τα εν λόγω προϊόντα είναι ... (3)
προτιμησιακής καταγωγής.

..... (4)

(Τόπος και ημερομηνία)

.....

(Όνομα εξαγωγέα)

-
- (1) Όταν η βεβαίωση καταγωγής συμπληρώνεται για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.18 (Βεβαίωση καταγωγής) παράγραφος 4 στοιχείο β), να οριστεί η χρονική περίοδος για την οποία πρόκειται να εφαρμοστεί η βεβαίωση καταγωγής. Η χρονική αυτή περίοδος δεν πρέπει να υπερτησει τους 12 μήνες. Όλες οι εισαγωγές του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιητην εντός της αναγραφόμενης περιόδου. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση μιας τέτοιας χρονικής περιόδου, το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.
- (2) Να αναγραφεί ο αριθμός αναφοράς με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του εξαγωγέα. Γιατην εξαγτητης Ένωσης, αυτός θα είναι ο αριθμός που αποδίδεταιτημφωνα με το δίκαιο της ττης. Για τοντηςωγέα της Νέας Ζηλανδίας, αυτός θα είναι ο τελωνειακός κώδικας πελατών. Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν έχει λάβει αριθμό, το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.
- (3) Να αναφερθεί η καταγωγή του προϊόντος: «Νέα Ζηλανδία» ή «Ευρωπαϊκή Ένωση».
- (4) Ο τόπος και η ημερομηνία μπορούν να παραλειφθούν, εάν η πληροφορία περιέχεται στο ίδιο τησέγγραφο που περιέχει το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής."

Testo dell'attestazione di origine nella versione ungherese:

"[Több szállítmány esetén]: Időszak: _____ -tól/től _____ -ig ⁽¹⁾

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr hivatkozási száma: ... ⁽²⁾)) kijelenti, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽³⁾ származásúak.

..... (4)

(Hely és dátum)

.....

(Az exportőr neve)

-
- (1) Amennyiben a származásmegjelölő nyilatkozatot a 3.18. cikk (Származásmegjelölő nyilatkozat) (4) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően azonos termékek több szállítmányára vonatkozóan töltik ki, tüntesse fel azt az időszakot, amelyre a származásmegjelölő nyilatkozat alkalmazandó. Ez az időszak nem lehet hosszabb 12 hónapnál. A termék valamennyi importjának a jelzett időszakon belül kell megtörténnie. Ha ilyen időszak nem alkalmazandó, a rovatot üresen kell hagyni.
- (2) Tüntesse fel az exportőr azonosító számát. Uniós exportőr esetében ez a szám az uniós joggal összhangban kiadott szám. Új-zélandi exportőr esetében ez a vámügyszám-kód. Ha az exportőr nem kapott ilyen számot, a rovat üresen hagyható.
- (3) Tüntesse fel a termék származását: „Új-Zéland” vagy „Európai Unió”.
- (4) A hely és időpont feltüntetése elmaradhat, ha az információ már szerepel a származásmegjelölő nyilatkozat szövegét tartalmazó okmányon.”.

Testo dell'attestazione di origine nella versione irlandese:

"[I gcás il-lastais]: Tréimhse ó _____ go _____ (1)

Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (Uimhir Thagartha an Onnmhaireora ... (2) dearbhaítear leis seo, mura sonraítear a mhalairt go soiléir, gur táirgí de thionscnamh ... (3) tionscnamh fabhrach.

..... (4)

(Áit agus dáta)

.....

(Ainm an onnmhaireora)

-
- ¹ Nuair atá an ráiteas maidir le tionscnamh déanta le haghaidh il-lastais de tháirgí comhionanna dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 3.18(4) (Ráiteas maidir le tionscnamh), sonraigh an tréimhse ama a mbeidh feidhm ag an ráiteas maidir le tionscnamh. Ní bheidh an tréimhse sin níos faide ná 12 mhí. Ní mór allmhairithe uile an táirge tarlú laistigh den tréimhse sonraithe. I gcás nach bhfuil tréimhse den sórt sin infheidhme, is féidir an réimse a fhágáil bán.
- ² Léirigh an uimhir thagartha lena shainaithnítear an t-onnmhaireoir. I gcás onnmhaireora de chuid an Aontais, is é sin an uimhir a shannfar i gcomhréir le dlí an Aontais. I gcás onnmhaireora de chuid na Nua-Shéalainne, is é sin an Cód Cliant Custaim. I gcás nár sannadh uimhir don onnmhaireoir, is féidir an réimse a fhágáil bán.
- ³ Sonraigh tionscnamh an táirge: 'an Nua-Shéalainn' nó 'an tAontas Eorpach'.
- ⁴ Féadfar áit agus dáta a fhágáil ar lár má tá an fhaisnéis sin sa doiciméad ina bhfuil téacs an ráitis maidir le tionscnamh."

Testo dell'attestazione di origine nella versione italiana:

"[Per spedizioni multiple]: Periodo dal _____ al _____ ⁽¹⁾

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... ⁽²⁾) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, i prodotti sono di origine preferenziale della ... ⁽³⁾.

..... ⁽⁴⁾

(Luogo e data)

.....

(Nome dell'esportatore)

-
- ⁽¹⁾ Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti identici di cui all'articolo 3.18 (Attestazione di origine), paragrafo 4, lettera b), indicare il periodo di applicazione di tale attestazione. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Qualora tale periodo non sia applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
- ⁽²⁾ Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito conformemente al diritto dell'Unione. Per l'esportatore della Nuova Zelanda, corrisponde al Customs Client Code. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
- ⁽³⁾ Indicare l'origine del prodotto: "Nuova Zelanda" o "Unione europea".
- ⁽⁴⁾ Luogo e data possono essere omessi se già presenti nel documento contenente il testo dell'attestazione di origine."

Testo dell'attestazione di origine nella versione lettone:

"[Vairākiem sūtījumiem]: Laikposms no _____ līdz _____⁽¹⁾

To ražojumu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauce Nr. ...⁽²⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir skaidri noteikts citādi, šiem ražojumiem ir ...⁽³⁾ preferenciāla izcelsme.

.....⁽⁴⁾

(Vieta un datums)

.....

(Eksportētāja vārds, uzvārds/nosaukums)

-
- (1) Ja paziņojums par izcelsmi tiek aizpildīts vairākiem sūtījumiem ar identiskiem noteiktas izcelsmes produktiem, kā minēts 3.18. panta (Paziņojums par izcelsmi) 4. punkta b) apakšpunktā, norāda laikposmu, uz kuru attiecas paziņojums par izcelsmi. Šis laikposms nepārsniedz 12 mēnešus. Visam ražojuma importam jānotiek norādītajā laikposmā. Ja šāds laikposms nav piemērojams, šo lauku var atstāt neaizpildītu.
- (2) Norāda atsauces numuru, kurš identificē eksportētāju. Savienībam eksportētājam norāda numuru, kas tam ir piešķirts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Jaunzēlandes eksportētājam norāda muitas pakalpojumu klienta kodu (*Customs Client Code*). Ja eksportētājam numurs nav piešķirts, šo lauku var atstāt neaizpildītu.
- (3) Norāda produkta izcelsmi – “Jaunzēlande” vai “Eiropas Savienība”.
- (4) Vietu un datumu var izlaist, ja šī informācija jau ir sniegta dokumentā, kas ietver paziņojumu par izcelsmi.”.

Testo dell'attestazione di origine nella versione lituana:

"[Kelioms siuntoms]: Laikotarpis nuo _____ iki _____ (1)

Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas, eksportuotojas (eksportuotojo registracijos Nr. ...⁽²⁾) pareiškia, kad produktai turi ...⁽³⁾ lengvatinės kilmės statusą, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip.

..... (4)

(vieta ir data)

.....

(eksportuotojo vardas ir pavardė (pavadinimas))

-
- (1) Kai pareiškimas apie prekių kilmę surašomas 3.18 straipsnio (Pareiškimas apie prekių kilmę) 4 dalies b punkte nurodytoms kelioms vienodų produktų siuntoms, nurodomas laikotarpis, kuriuo pareiškimas apie prekių kilmę bus taikomas. Šis laikotarpis turi neviršyti 12 mėnesių. Visi produktai turi būti importuojami tik nurodytu laikotarpiu. Kai toks laikotarpis nenustatomas, šį laukelį galima palikti tuščią.
- (2) Nurodomas registracijos numeris, pagal kurį nustatoma eksportuotojo tapatybė. Sąjungos eksportuotojo atveju tai bus numeris, suteiktas pagal Sąjungos teisę. Naujosios Zelandijos eksportuotojo atveju tai bus muitinės kliento kodas. Jei eksportuotojui numeris nesuteiktas, laukelį galima palikti tuščią.
- (3) Nurodoma produkto kilmė – Naujoji Zelandija arba Europos Sąjunga.
- (4) Vietos ir datos galima nenurodyti, jei ši informacija pateikiama dokumente, kuriame surašytas pareiškimas apie prekių kilmę."

Testo dell'attestazione di origine nella versione maltese:

"[Għal vjeggì multipli]: Perjodu minn _____ sa _____ (1)

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru ta' Referenza tal-Esportatur ... (2))
jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar mod ieħor, il-prodotti huma ta' ... (3) orijini preferenzjali.

..... (4)

(Post u data)

.....

(Isem l-esportatur)

-
- (1) Meta d-dikjarazzjoni dwar l-orijini timtela għal vjeggì multipli ta' prodotti identiċi kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3.18(4) (Dikjarazzjoni dwar l-orijini), indika l-perjodu li għalih se tapplika d-dikjarazzjoni dwar l-orijini. Dak il-perjodu ma għandux jaqbeż it-12-il xahar. L-importazzjonijiet kollha tal-prodott iridu jseħħu fil-perjodu indikat. Fejn tali perjodu ma jkunx applikabbli, it-taqsimha tista' tithalla vojta.
- (2) Indika n-numru ta' referenza li permezz tiegħu jiġi identifikat l-esportatur. Għall-esportatur tal-Unjoni, dan se jkun in-numru assenjat f'konformità mal-liġi tal-Unjoni. Għall-esportatur ta' New Zealand, dan se jkun il-Kodiċi tal-Klijent Doganali. Fejn l-esportatur ma jkunx ġie assenjat numru, it-taqsimha tista' tithalla vojta.
- (3) Indika l-orijini tal-prodott: "New Zealand" jew "l-Unjoni Ewropea".
- (4) Il-post u d-data jistgħu jithallew barra jekk l-informazzjoni tkun inkluża fid-dokument li jkun fih it-test tad-dikjarazzjoni dwar l-orijini."

Testo dell'attestazione di origine nella versione polacca:

"[W przypadku wielokrotnych wysyłek]: Okres od ____ do ____ ⁽¹⁾

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (eksporter nr ... ⁽²⁾) oświadcza, że z wyjątkiem przypadków, w których jest to wyraźnie wskazanym, produkty te mają ... ⁽³⁾ preferencyjne pochodzenie.

..... ⁽⁴⁾

(Miejscowość i data)

.....

(Nazwa eksportera)

-
- (1) Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu wypełniono dla wielokrotnych wysyłek identycznych produktów, o czym mowa w art. 3.18 ust. 4 lit. b) (Oświadczenie o pochodzeniu), należy wskazać okres, dla którego oświadczenie o pochodzeniu będzie miało zastosowanie. Okres ten nie może przekraczać 12 miesięcy. Cały przywóz produktu musi odbywać się we wskazanym okresie. Jeżeli okres ten nie ma zastosowania, można zostawić puste miejsce.
- (2) Należy podać numer referencyjny, za pomocą którego eksporter jest zidentyfikowany. W przypadku eksportera z Unii będzie to numer nadany zgodnie z prawem Unii. W przypadku eksportera z Nowej Zelandii będzie to Customs Client Code (kodeks klientów celnych). Jeżeli eksporterowi nie nadano numeru, pole może pozostać puste.
- (3) Należy wskazać pochodzenie produktu: „Nowa Zelandia” lub „Unia Europejska”.
- (4) Miejsce i datę można pominąć, jeżeli odpowiednie informacje są uwzględnione w dokumencie zawierającym tekst oświadczenia o pochodzeniu.”

Testo dell'attestazione di origine nella versione portoghese:

[Para remessas múltiplas]: Período de _____ a _____ ⁽¹⁾

O exportador dos produtos que são objeto do presente documento (N.º de referência do exportador ... ⁽²⁾) declara que, salvo indicação clara em contrário, os produtos são de origem preferencial de ... ⁽³⁾.

..... ⁽⁴⁾
(Local e data)

.....
(Nome do exportador)

-
- ¹ Se o atestado de origem for completado relativamente a remessas múltiplas de produtos idênticos conforme referido na alínea b) do artigo 3.18 (Atestado de origem), n.º 4, indicar o período durante o qual o atestado de origem é aplicável. Esse período não deve ser superior a 12 meses. Todas as importações do produto têm de ocorrer durante o período indicado. Quando tal período não é aplicável, o campo pode ser deixado em branco.
- ² Indicar o número de referência pelo qual o exportador é identificado. No caso dos exportadores da União, trata-se do número atribuído em conformidade com o direito da União. No caso dos exportadores neozelandeses, trata-se do código aduaneiro do cliente. Se não tiver sido atribuído um número ao exportador, o campo pode ser deixado em branco.
- ³ Indicar a origem do produto: "Nova Zelândia" ou "União Europeia".
- ⁴ Caso essa informação esteja contida no documento do qual consta o texto do atestado de origem, o local e a data podem ser omitidos."

Testo dell'attestazione di origine nella versione rumena:

"[Pentru transporturi multiple]: Perioada de la _____ până la _____ (1)

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document [numărul de referință al exportatorului ... (2)] declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod expres, produsele sunt de origine preferențială din ... (3).

..... (4)

(Locul și data)

.....

(Denumirea exportatorului)

-
- (1) Atunci când atestatul de origine este completat pentru mai multe transporturi de produse identice, astfel cum se menționează la articolul 3.18 (Atestatul de origine) alineatul (4) litera (b), a se indica perioada în care se va aplica atestatul de origine. Perioada respectivă nu trebuie să depășească 12 luni. Toate importurile produsului trebuie să aibă loc în perioada indicată. În cazul în care nu se aplică o astfel de perioadă, acest câmp poate rămâne necompletat.
- (2) A se indica numărul de referință prin care este identificat exportatorul. Pentru un exportator din Uniune, acesta va fi numărul atribuit în conformitate cu dreptul Uniunii. Pentru un exportator din Noua Zeelandă, acesta va fi codul vamal de client. În cazul în care exportatorului nu i-a fost atribuit un număr, acest câmp poate rămâne necompletat.
- (3) A se indica originea produsului: „Noua Zeelandă” sau „Uniunea Europeană”.
- (4) Locul și data pot fi omise dacă informațiile există deja în documentul care conține textul atestatului de origine."

Testo dell'attestazione di origine nella versione slovacca:

"[Pre viacnásobné zásielky]: Obdobie od _____ do _____ (1)

Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (referenčné číslo vývozcu ... (2)), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, výrobky majú preferenčný pôvod v ... (3).

..... (4)

(Miesto a dátum)

.....

(Názov vývozcu)

-
- (1) Ak je potvrdenie o pôvode vyplnené pre viacnásobné zásielky identických výrobkov, ako sa uvádza v článku 3.18 ods. 4 písm. b) (Potvrdenie o pôvode), uveďte obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode bude vzťahovať. Uvedené obdobie nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov. Každý dovoz výrobku sa musí uskutočniť v rámci uvedeného obdobia. Ak sa neuplatňuje žiadne takéto obdobie, políčko sa môže ponechať prázdne.
- (2) Uveďte referenčné číslo, prostredníctvom ktorého sa vývozca identifikuje. V prípade vývozcu Únie bude týmto číslom číslo pridelené v súlade s právom Únie. V prípade vývozcu Nového Zélandu bude týmto číslom kód colného klienta. Ak vývozci nebolo pridelené číslo, toto políčko sa môže ponechať prázdne.
- (3) Uveďte pôvod výrobku: „Nový Zéland“ alebo „Európska únia“.
- (4) Miesto a dátum možno vynechať, ak sú tieto informácie uvedené v doklade, ktorý obsahuje text potvrdenia o pôvode."

Testo dell'attestazione di origine nella versione slovena:

"[za več odprem]: Obdobje od _____ do _____ ⁽¹⁾

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (referenčna št. izvoznika ... ⁽²⁾), izjavlja, da, razen kadar ni drugače jasno navedeno, ima blago preferencialno ... ⁽³⁾ poreklo.

..... ⁽⁴⁾

(Kraj in datum)

.....

(Ime izvoznika)

-
- ⁽¹⁾ Kadar se navedba o poreklu izpolni za več odprem, ki zajemajo enake izdelke, kot je navedeno v točki (b) člena 3.18(4) (Navedba o poreklu), je treba navesti obdobje, za katero se uporablja navedba o poreklu. To obdobje ne sme presegati 12 mesecev. Ves uvoz izdelka se mora izvesti v navedenem obdobju. Kadar se to obdobje ne uporablja, lahko polje ostane prazno.
- ⁽²⁾ Navedite referenčno številko, s katero je identificiran izvoznik. Za izvoznika iz Unije bo to številka, dodeljena v skladu s pravom Unije. Za izvoznika z Nove Zelandije bo to carinska oznaka stranke. Kadar izvozniku številka ni bila dodeljena, se polje pusti prazno.
- ⁽³⁾ Navedite poreklo izdelka: „Nova Zelandija“ ali „Evropska unija“.
- ⁽⁴⁾ Kraj in datum se lahko izpustita, če so informacije navedene v dokumentu z besedilom navedbe o poreklu."

Testo dell'attestazione di origine nella versione spagnola:

"[Para varias expediciones]: Período de _____ a _____ (1)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [número de referencia del exportador: ... (2)] declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, los productos son de origen preferencial de... (3).

..... (4)

(Lugar y fecha)

.....

(Nombre del exportador)

-
- (1) Cuando se cumplimente una comunicación sobre el origen para varias expediciones de productos idénticos a que se refiere el artículo 3.18 (Comunicación sobre el origen), apartado 4, letra b), se indicará el período de tiempo al que se aplica la comunicación sobre el origen. Dicho plazo no excederá de doce meses. Todas las importaciones del producto deben tener lugar en el período indicado. Cuando dicho período no sea aplicable, podrá dejarse el campo en blanco.
- (2) Indíquese el número de referencia a través del cual se identifica el exportador. Para el exportador de la Unión, este será el número asignado de conformidad con el Derecho de la Unión. Para el exportador neozelandés, este será el Código Aduanero del Cliente. Si no se ha asignado al exportador un número, se podrá dejar el campo en blanco.
- (3) Indíquese el origen del producto: «Nueva Zelanda» o «la Unión Europea».
- (4) El lugar y la fecha podrán omitirse si la información figura en el documento que contiene el texto de la comunicación sobre el origen."

Testo dell'attestazione di origine nella versione svedese:

"[För flera sändningar]: Period fr.o.m. _____ t.o.m. _____ (1)

Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (Exportörens referensnummer ... (2)
försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i
... (3).

..... (4)
(Ort och datum)

.....
(Exportörens namn)

-
- (1) Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska produkter i den mening som avses i artikel 3.18.4 led b (Ursprungsförsäkran), ange den period under vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en sådan period inte är tillämplig får fältet lämnas tomt.
- (2) Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För en exportör i unionen avses det nummer som tilldelats i enlighet med unionens lagstiftning. För en exportör i Nya Zeeland avses exportörens *Customs Client Code*. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan fältet lämnas tomt.
- (3) Ange produktens ursprung: "Nya Zeeland" eller "Europeiska unionen".
- (4) Ort och datum får utelämnas om informationen finns i dokumentet med texten till ursprungsförsäkran."
-

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
DI CUI ALL'ARTICOLO 3.3 (CUMULO DELL'ORIGINE), PARAGRAFO 4

La dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 4, è limitata agli elementi seguenti:

- a) descrizione e numero di classificazione tariffaria SA del prodotto fornito e descrizione e numero di classificazione tariffaria SA dei materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto;
- b) se sono applicati metodi basati sul valore conformemente all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), il valore unitario e il valore totale del prodotto fornito e il valore unitario e il valore dei materiali non originari totale dei materiali utilizzati nella produzione di tale prodotto;
- c) se sono necessari processi di produzione specifici conformemente all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), una descrizione della produzione effettuata sui materiali non originari utilizzati; e
- d) un'attestazione del fornitore secondo cui gli elementi di informazione di cui alle lettere da a) a c) sono precisi e completi, la data della presentazione dell'attestazione e il nome e indirizzo del fornitore in stampatello.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. La Nuova Zelanda accetta come prodotti originari dell'Unione ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, a condizione che rimanga in vigore l'unione doganale istituita con la decisione 90/680/CEE del Consiglio¹.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'unione doganale istituita con la decisione 90/680/CEE del Consiglio, il Principato di Andorra applica ai prodotti originari della Nuova Zelanda lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
3. Il capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) si applica, *mutatis mutandis*, al fine di stabilire il carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

¹ Decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU UE L 374 del 31.12.1990, pag. 13).

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. La Nuova Zelanda accetta come prodotti originari dell'Unione ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino, a condizione che detti prodotti siano contemplati dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino¹, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, e che tale accordo rimanga in vigore.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, la Repubblica di San Marino applica ai prodotti originari della Nuova Zelanda lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
3. Il capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) si applica, mutatis mutandis, al fine di stabilire il carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

¹ GU UE L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

AUTORITÀ COMPETENTI

A. Autorità competenti dell'Unione

Il controllo è esercitato in forma condivisa tra le autorità nazionali degli Stati membri e la Commissione europea. Al riguardo si applicano le disposizioni seguenti:

- a) per quanto riguarda le esportazioni in Nuova Zelanda, le autorità nazionali degli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni di produzione e delle pertinenti prescrizioni, compresi le ispezioni o gli audit obbligatori e il rilascio di certificati sanitari attestanti il rispetto delle misure e delle prescrizioni SPS convenute;
- b) per quanto riguarda le importazioni dalla Nuova Zelanda, le autorità nazionali degli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione;
- c) la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni o degli audit dei sistemi di controllo e delle misure necessarie, compresa l'azione legislativa volta a garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni del capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie).

B. Autorità competenti della Nuova Zelanda

Ai fini del capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie), l'autorità competente che ha la responsabilità e la competenza tecnica di sviluppare misure SPS e di vigilare sull'attuazione e sul funzionamento delle stesse, come pure di fornire la certificazione ufficiale per l'esportazione è il ministero per le Industrie primarie (*Ministry for Primary Industries*).

CONDIZIONI REGIONALI PER I VEGETALI E I PRODOTTI VEGETALI

RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DELLE MISURE SPS

Merci	Esportazioni dall'Unione alla Nuova Zelanda			Esportazioni dalla Nuova Zelanda all'Unione		
	Norma UE	Condizioni speciali	Equivalenza	Norma NZ	Condizioni speciali	Equivalenza

ORIENTAMENTI E PROCEDURE PER UN AUDIT O UNA VERIFICA

CERTIFICAZIONE

SEZIONE 1

MERCI PER LE QUALI È STATA RICONOSCIUTA L'EQUIVALENZA DI CUI
ALL'ALLEGATO 6-C (RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DELLE MISURE SPS) –
DICHIARAZIONI

Per le merci per le quali è stata riconosciuta l'equivalenza nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) devono essere utilizzate le seguenti dichiarazioni:

- a) il modello di dichiarazione seguente (equivalenza per la salute delle piante):

"I prodotti descritti nel presente documento sono conformi alle norme e alle prescrizioni pertinenti (dell'Unione europea/della Nuova Zelanda ^(*)) che sono state riconosciute come equivalenti alle norme e alle prescrizioni (della Nuova Zelanda/dell'Unione europea ^(*)), come prescritto nel capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda."

* eliminare la dicitura non pertinente.

e

- b) le dichiarazioni aggiuntive descritte nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) in quanto pertinenti e denominate "Condizioni speciali" nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS).

SEZIONE 2

TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI

1. Lo scambio di certificati sanitari originali di certificati fitosanitari originali, se richiesto e giustificato a norma dell'articolo 6.8 (Certificazione), paragrafo 3, o di altri documenti originali può avvenire tramite metodi sicuri di trasmissione elettronica dei dati che offrano adeguate garanzie di sicurezza.
2. I sistemi informativi di trasmissione elettronica dei dati riconosciuti come in grado di fornire adeguate garanzie di sicurezza sono:
 - a) Nuova Zelanda – E-cert e E-phyto;
 - b) Unione – Sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES).

3. Una parte non ricorre esclusivamente alla certificazione elettronica, salvo qualora:
- a) il presente allegato sia modificato dal comitato per il commercio con l'intento di registrare l'accordo dell'altra parte a tal fine; o
 - b) l'autorità competente¹ dell'altra parte acconsenta, per corrispondenza, a tale uso.
4. Nel caso in cui si utilizzi esclusivamente la trasmissione elettronica dei dati, si segue la seguente procedura di emergenza:
- a) in caso di mancato scambio di dati tra i sistemi informativi, la parte esportatrice deve inviare un messaggio di posta elettronica contenente una copia scansionata del certificato firmato (cartaceo) al posto d'ispezione frontaliero della parte importatrice, fino al ripristino dello scambio di dati;
 - b) in caso di guasto sistemico del sistema informativo tale da impedire l'emissione di certificati sanitari di esportazione, la parte esportatrice invia tramite posta elettronica o trasmette con altri mezzi i dati della spedizione e gli attestati pertinenti al posto d'ispezione frontaliero della parte importatrice, fino al ripristino della capacità di scambio dei dati.

¹ Nel caso dell'Unione, per "autorità competente" ai fini del presente allegato si intende la Commissione europea, come specificato all'allegato 6-A (Autorità competenti), lettera c).

SEZIONE 3

RISPOSTA ALLE CRISI

In caso di situazioni di crisi, le deroghe alla sezione 2 devono essere concordate tra le autorità competenti.

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E ONERI

ACCETTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (DOCUMENTI)

1. Ambiti concordati:
 - a) aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti al punto 2;
 - b) aspetti legati alla sicurezza delle macchine, come definiti al punto 3;
 - c) compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature, come definita al punto 4;
 - d) efficienza energetica, come definita al punto 5, comprese le specifiche per la progettazione ecocompatibile; e
 - e) restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Ai fini del presente allegato, per "aspetti di sicurezza legati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche" si intendono gli aspetti di sicurezza legati alle apparecchiature diverse dalle macchine che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche, e alle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e che sono progettate per essere usate con una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1 500 V per la corrente continua, nonché delle apparecchiature che emettono o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3 000 GHz a scopo di radiocomunicazione o di radiodeterminazione, ad eccezione, tra l'altro:

- a) delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- b) delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;
- c) delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- d) delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
- e) dei contatori di elettricità;
- f) delle prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;
- g) dei dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;

- h) dei giocattoli;
- i) dei kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini; e
- j) dei prodotti da costruzione da incorporare in modo permanente negli edifici o nelle opere di ingegneria civile e la cui prestazione incide sulla prestazione dell'edificio o dell'opera di ingegneria civile, come cavi, allarmi antincendio o porte elettriche.

3. Ai fini del presente allegato, per "aspetti di sicurezza legati alle macchine" si intendono gli aspetti di sicurezza legati a un insieme composto di almeno una parte mobile, azionata da un sistema di propulsione che utilizza una o più fonti di energia di tipo termico, elettrico, pneumatico, idraulico o meccanico, disposto e comandato in modo da avere un funzionamento solidale, ad eccezione delle macchine ad alto rischio, quali definite da ciascuna parte.

4. Ai fini del presente allegato, per "compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature" si intende la compatibilità elettromagnetica (perturbazioni e immunità) delle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti, ad eccezione:

- a) delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

- b) delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;
- c) delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- d) delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
- e) degli strumenti di misurazione;
- f) degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- g) delle apparecchiature che per loro natura non presentano rischi; e
- h) dei kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

5. Ai fini del presente allegato, per "efficienza energetica" si intende il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia di un prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso, e alla luce dell'efficiente allocazione delle risorse.

6. Il presente allegato non riguarda interi aeromobili, navi, ferrovie, veicoli (compresi quelli dotati di motori a combustione interna e quelli elettrici), né attrezzature specializzate per il settore marittimo, ferroviario e dell'aviazione e per i veicoli (compresi quelli dotati di motori a combustione interna e quelli elettrici). Il presente allegato include le apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici, ad eccezione dei caricabatterie di bordo.

7. Su richiesta di una delle parti, il comitato per gli scambi di merci riesamina l'elenco degli ambiti di cui al presente allegato. Ai fini del riesame, il comitato per gli scambi di merci è composto da rappresentanti di ciascuna parte con competenze nelle questioni contemplate dal presente allegato. Il comitato per il commercio può adottare una decisione per modificare il presente allegato.

8. Negli ambiti elencati al punto 1 del presente allegato, ciascuna parte può introdurre prove o certificazioni obbligatorie da parte di terzi per i settori di prodotti di cui al presente allegato, purché ciò sia giustificato da obiettivi legittimi e sia proporzionato allo scopo di assicurare adeguatamente la parte importatrice sulla conformità dei prodotti alle norme e ai regolamenti tecnici applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe tale mancata conformità.

9. La parte che propone di introdurre le procedure di valutazione della conformità di cui al punto 8 ne dà tempestivamente notifica all'altra parte e tiene conto delle osservazioni dell'altra parte nell'elaborazione di tali procedure di valutazione della conformità.

VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI O PARTI

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "WP.29": il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE");
 - b) "accordo del 1958": l'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958, gestito dal WP.29;

- c) "accordo del 1998": l'accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, concluso a Ginevra il 25 giugno 1998, gestito dal WP.29;
- d) "regolamento ONU": regolamento adottato conformemente all'accordo del 1958;
- e) "GTR": regolamento tecnico applicabile a livello mondiale approvato e iscritto nel registro mondiale conformemente all'accordo del 1998;
- f) "SA 2017": l'edizione 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato pubblicata dall'Organizzazione mondiale delle dogane;
- g) "accessori o parti rifabbricati": accessori o parti:
 - i) interamente o parzialmente costituiti di parti ottenute da accessori e parti che sono stati utilizzati in precedenza;
 - ii) le cui prestazioni e condizioni di funzionamento sono simili a quelle degli accessori e delle parti equivalenti in nuove condizioni; e
 - iii) coperti dalla medesima garanzia degli accessori e delle parti equivalenti in nuove condizioni.

2. I termini utilizzati nel presente allegato hanno lo stesso significato che hanno nell'accordo del 1958 o nell'allegato 1 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 2

Prodotti interessati

Il presente allegato si applica agli scambi tra le parti di tutte le categorie di veicoli a motore, loro accessori e parti, quali definiti al paragrafo 1.1 della risoluzione consolidata dell'UNECE sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)¹ e che rientrano, tra l'altro, nei capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA 2017 (di seguito "prodotti contemplati"), ad eccezione delle categorie di veicoli di cui all'appendice 9-B-1 (Categorie di veicoli esclusi).

ARTICOLO 3

Obiettivi

Ai fini dei prodotti contemplati, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

- a) eliminare e prevenire indebiti ostacoli tecnici agli scambi bilaterali;
- b) promuovere la compatibilità e la convergenza dei regolamenti basati su norme internazionali;

¹ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 dell'11 luglio 2017.

- c) promuovere il riconoscimento delle omologazioni basate, in particolare, sui sistemi di omologazione applicati nell'ambito degli accordi amministrati dal WP.29 nel quadro dell'UNECE e di quelle basate sulle omologazioni UE;
- d) rafforzare condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza;
- e) promuovere l'impegno reciproco delle parti a garantire i massimi livelli di protezione della salute umana, della sicurezza, dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto;
- f) rafforzare la cooperazione per promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso per quanto riguarda gli scambi e il regime normativo che disciplina i veicoli a motore.

ARTICOLO 4

Norme internazionali pertinenti

Le parti riconoscono che il WP.29 è il principale organismo internazionale di normazione competente e che i regolamenti ONU e i GTR a norma dell'accordo del 1958 e dell'accordo del 1998 costituiscono norme internazionali pertinenti per i prodotti contemplati.

ARTICOLO 5

Convergenza normativa

1. a) Nei settori disciplinati dai regolamenti ONU o dai GTR, o nei casi in cui il completamento di questi ultimi è imminente, ciascuna parte utilizzerà tali regolamenti ONU o GTR come base per i regolamenti tecnici, le marcature o le procedure di valutazione della conformità interni, ad eccezione dei casi in cui un regolamento ONU o un GTR specifico risulti inefficace o inadeguato a soddisfare gli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT o dell'accordo del 1958 e dell'accordo del 1998.
- b) La parte che introduce regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni divergenti rispetto a quanto specificato alla lettera a) del presente paragrafo individua, su richiesta dell'altra parte, le parti dei regolamenti tecnici, delle marcature o delle procedure di valutazione della conformità interni sostanzialmente divergenti dai regolamenti ONU o dai GTR pertinenti e fornisce una spiegazione delle motivazioni alla base di tale divergenza.

2. La parte che abbia introdotto o mantenga in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità che divergono dai regolamenti ONU o dai GTR, come consentito dal paragrafo 1, si adopera per riesaminare tali regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità ogniqualvolta necessario, al fine di aumentarne la convergenza con i regolamenti ONU o i GTR pertinenti. Nel riesaminare i propri regolamenti tecnici, le proprie marcature o le proprie procedure di valutazione della conformità, ciascuna parte tiene conto, tra l'altro, di qualsiasi nuovo sviluppo dei regolamenti ONU o dei GTR e di qualsiasi cambiamento delle circostanze da cui sono scaturite le divergenze rispetto ai regolamenti ONU o ai GTR pertinenti. La parte che intraprende il riesame comunica all'altra parte, su richiesta, il risultato di tale riesame, comprese le informazioni scientifiche e tecniche utilizzate.

3. Ciascuna parte si astiene dall'introdurre o dal mantenere in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità che abbiano l'effetto di vietare o limitare l'importazione e la messa in servizio sul proprio mercato interno di prodotti omologati a norma dei regolamenti ONU, per i settori disciplinati da tali regolamenti ONU, o aumentare gli oneri connessi a tale importazione e messa in servizio, tranne qualora tali regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità siano esplicitamente previsti da detti regolamenti ONU.

ARTICOLO 6

Accesso al mercato

1. Ciascuna parte accetta sul proprio mercato come conformi ai propri regolamenti tecnici, alle proprie marcature e alle proprie procedure di valutazione della conformità interni i prodotti che siano oggetto di un certificato di omologazione ONU valido rilasciato dall'Unione o dalla Nuova Zelanda, in quanto parti contraenti dell'accordo del 1958, o di un certificato di omologazione UE valido¹, senza imporre ulteriori prove, documentazioni, certificazioni o marcature relative a tali certificati di omologazione. Nel caso di omologazioni di veicoli sono considerate valide sia l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo (di seguito "EUWVTA") che l'omologazione internazionale globale ONU di un tipo di veicolo di carattere universale (U-IWVTA). Solo i certificati di omologazione ONU rilasciati da una parte che ha aderito ai pertinenti regolamenti ONU e che sono stati concessi a norma dell'accordo del 1958 possono essere considerati validi.
2. Una parte è tenuta ad accettare solo certificati di omologazione ONU validi rilasciati a norma dell'ultima versione dei regolamenti ONU, qualora applicati da tale parte. Una parte può altresì vagliare la possibilità di accettare certificati di omologazione ONU se non applica tali regolamenti ONU, a condizione che i prodotti omologati soddisfino tutte le rispettive prescrizioni interne applicabili.

¹ Compresi i certificati di omologazione CEE, CE e UE.

3. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate prove sufficienti dell'esistenza di un'omologazione ONU o UE valida:

- a) per i veicoli completi, un certificato di conformità UE¹ valido o una dichiarazione di conformità ONU² valida che certifichi la conformità a una U-IWVTA;
- b) per gli accessori e le parti, un marchio di omologazione ONU o UE valido apposto sul prodotto; e
- c) per gli accessori e le parti su cui non può essere apposto un marchio di omologazione³, un certificato di omologazione ONU o UE valido.

4. Una parte può consentire alle proprie autorità competenti di verificare che i prodotti contemplati siano conformi, se del caso:

- a) a tutti i regolamenti tecnici interni di tale parte; o

¹ Compresi i certificati di conformità CE e UE.

² Nel caso di una dichiarazione di conformità delle Nazioni Unite, l'obbligo previsto da tale disposizione si applicherà a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento ONU n. 0 relativo all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli.

³ Compresi i marchi di omologazione CEE, CE e UE.

- b) ai regolamenti tecnici dell'ONU o dell'UE rispetto ai quali è stata attestata la conformità, a norma del presente articolo, da un certificato di conformità UE valido o da una dichiarazione di conformità ONU valida che certifichi la conformità a una U-IWVTA, nel caso di veicoli completi, o da un marchio di omologazione ONU o UE valido apposto sul prodotto o da un certificato di omologazione ONU o UE valido, nel caso di accessori e parti.

Tale verifica è effettuata mediante prelievo casuale di campioni sul mercato e conformemente ai regolamenti tecnici di cui alla lettera a) o b), a seconda dei casi.

5. Una parte può imporre a un fornitore di ritirare un prodotto dal proprio mercato se il prodotto in questione non è conforme ai regolamenti tecnici di cui al paragrafo 4, lettere a) e b),.

ARTICOLO 7

Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

1. Nessuna delle parti impedisce o limita l'accesso al proprio mercato di un prodotto contemplato dal presente allegato e omologato dalla parte esportatrice, adducendo come motivazione il fatto che esso incorpora una nuova tecnologia o una nuova caratteristica che la parte importatrice non ha ancora regolamentato.

2. In deroga al paragrafo 1, una parte importatrice può limitare l'accesso al proprio mercato o esigere il ritiro dal proprio mercato di tale prodotto non regolamentato che incorpora una nuova tecnologia o una nuova caratteristica qualora tale nuova tecnologia o nuova caratteristica:

- a) comporti un rischio per la salute umana, la sicurezza, l'ambiente o le infrastrutture di trasporto; o
- b) sia incompatibile con le infrastrutture o le norme ambientali interne esistenti.

3. La parte importatrice che limita l'accesso al proprio mercato o richiede il ritiro dal proprio mercato a norma del paragrafo 2 notifica immediatamente la sua decisione all'altra parte. La parte inserisce nella notifica tutte le informazioni tecniche o scientifiche pertinenti prese in considerazione per la decisione.

ARTICOLO 8

Accessori o parti rifabbricati

1. Una parte non accorda agli accessori o alle parti rifabbricati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello che accorda ad accessori o parti equivalenti in nuove condizioni.

2. Si precisa che l'articolo 2.11 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione) si applica ai divieti o alle restrizioni all'importazione o all'esportazione di accessori o parti rifabbricati. La parte che adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione su accessori o parti usati non applica tali misure agli accessori o alle parti rifabbricati.

3. Una parte può esigere che gli accessori o le parti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che tali accessori o parti soddisfino prescrizioni in materia di prestazioni analoghe a quelle applicabili agli accessori o alle parti equivalenti in nuove condizioni.

ARTICOLO 9

Altre misure di restrizione degli scambi

Ciascuna parte si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante l'introduzione di misure di regolamentazione specifiche per i prodotti contemplati. Ciò lascia impregiudicato il diritto di adottare misure necessarie per motivi di sicurezza stradale, di protezione della salute, dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto e di prevenzione di pratiche ingannevoli.

ARTICOLO 10

Cooperazione

1. Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi questione pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato per gli scambi di merci.
2. Le parti collaborano, se del caso, per compiere progressi in settori di interesse comune nei pertinenti organismi internazionali di normazione.

CATEGORIE DI VEICOLI ESCLUSI¹

L'allegato 9-B (Veicoli a motore, loro accessori o parti) non si applica ai veicoli seguenti:

Veicoli di categoria L6, quali definiti al paragrafo 2.1.6 della R.E.3.

Veicoli di categoria L7, quali definiti al paragrafo 2.1.7 della R.E.3.

Veicoli di categoria M2, quali definiti al paragrafo 2.2.2 della R.E.3.

Veicoli di categoria M3, quali definiti al paragrafo 2.2.3 della R.E.3.

Veicoli di categoria N2, quali definiti al paragrafo 2.3.2 della R.E.3.

Veicoli di categoria N3, quali definiti al paragrafo 2.3.3 della R.E.3.

Veicoli di categoria O3, quali definiti al paragrafo 2.4.3 della R.E.3.

¹ Sebbene il presente elenco di veicoli esclusi non sia contemplato dall'allegato 9-B (Veicoli a motore, loro accessori o parti), ciò non significa che i veicoli non possano essere importati se soddisfano prescrizioni interne.

Veicoli di categoria O4, quali definiti al paragrafo 2.4.4 della R.E.3.

Veicoli fabbricati in volumi ridotti che sono stati omologati singolarmente.

Veicoli usati delle categorie: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1, O1 e O2, compresi i veicoli che sono stati usati a fini espositivi in relazione alla vendita di veicoli analoghi, che, in qualsiasi momento precedente, sono stati offerti o esposti per la vendita, conformemente alla *Land Transport Rule: Vehicle Standards Compliance 2002* (Normativa del 2002 in materia di trasporti terrestri: conformità alle norme relative ai veicoli)¹.

¹ Tali veicoli sono stati:

- a) immatricolati:
 - i) a norma del *Transport Act 1962* (Legge del 1962 sui trasporti);
 - ii) a norma del *Transport (Vehicle and Driver Registration and Licensing) Act 1986* (Legge del 1986 sui trasporti (Registrazione e concessione di licenze per veicoli e conducenti)) o della parte 17 del *Land Transport Act 1998* (Legge del 1998 sui trasporti); o
 - iii) a norma di qualsiasi altra disposizione legislativa corrispondente di qualsiasi altro paese; o
- b) utilizzati per finalità non connesse alla loro fabbricazione o vendita.

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 5, LETTERA b), SULLO SCAMBIO
SISTEMATICO DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI
NON ALIMENTARI E ALLE RELATIVE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE E
CORRETTIVE

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio sistematico di informazioni tra l'Unione e la Nuova Zelanda in relazione alla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive.

Conformemente all'articolo 9.10 (Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari), paragrafi 9 e 10, l'accordo di cui al primo comma del presente allegato precisa il tipo di informazioni da scambiare, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 6, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 5, LETTERA b)

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni tra l'Unione e la Nuova Zelanda, compreso lo scambio di informazioni per via elettronica, per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 9.10 (Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari), paragrafo 5, lettera b).

Conformemente all'articolo 9.10 (Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari), paragrafi 9 e 10, l'accordo di cui al primo comma del presente allegato precisa il tipo di informazioni da scambiare, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

VINO E LIQUIDI ALCOLICI

ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente allegato è agevolare, in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, gli scambi di vino e di liquidi alcolici prodotti nel territorio di ciascuna parte.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione e settori interessati

Il presente allegato si applica ai vini classificati alla voce SA 22.04 del sistema armonizzato e ai liquidi alcolici classificati alla voce SA 22.08 del sistema armonizzato.

ARTICOLO 3

Eccezione generale

Nessuna disposizione del presente allegato può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure necessarie alla tutela della vita o della salute delle persone o delle piante, fatto salvo l'obbligo che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali.

ARTICOLO 4

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) "etichetta": qualunque marchio commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta su un contenitore che contiene vino o saldamente apposto su di esso;
- b) "pratiche enologiche": processi, trattamenti e tecniche di vinificazione, come gli additivi e i coadiuvanti tecnologici, che non comprendono l'etichettatura, l'imbottigliamento o il confezionamento per la vendita finale;

- c) "unico campo visivo": qualsiasi parte della superficie di un contenitore, esclusi la base e il tappo, che può essere vista senza dover girare il contenitore;
- d) "varietà": cultivar di uva da cui viene prodotto un vino, espressa in termini comunemente intesi e accettati il cui uso è consentito nella parte esportatrice;
- e) "annata": l'anno di raccolta delle uve utilizzate per produrre un vino; e
- f) "vino": il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosto di uve¹.

ARTICOLO 5

Regola generale

Salvo diversamente specificato nel presente allegato, l'importazione e la commercializzazione² di vino e di liquidi alcolici avvengono conformemente al diritto della parte importatrice.

¹ Si precisa che il termine "vino" include il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato che sono consentiti a fini di arricchimento e di edulcorazione, nonché le frazioni di vino che possono derivare da tecniche di separazione consentite.

² Si precisa che ai fini del presente allegato il termine "commercializzazione" significa "immissione sul mercato per la vendita".

ARTICOLO 6

Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici

1. L'Unione autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio ai fini del consumo umano del vino prodotto in Nuova Zelanda conformemente:
 - a) alle definizioni dei prodotti autorizzate in Nuova Zelanda conformemente al diritto di tale paese elencate all'appendice 9-E-1 (Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici))¹;
 - b) alle pratiche enologiche autorizzate in Nuova Zelanda conformemente al diritto di tale paese elencate all'appendice 9-E-2 (Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici)), nella misura in cui tali pratiche enologiche siano raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (in seguito denominata "OIV")²; e
 - c) alle pratiche enologiche e alle restrizioni altrimenti congiuntamente accettate dalle parti, secondo quanto stabilito all'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda)³.

¹ La presente lettera non pregiudica le prescrizioni specifiche relative alla denominazione del prodotto "vino" di cui all'articolo 9 (Specifiche relative alle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta - denominazione del prodotto, titolo alcolometrico volumico effettivo, identificazione del lotto), paragrafo 1, del presente allegato;

² In deroga alla presente lettera, l'Unione autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio del vino prodotto in Nuova Zelanda utilizzando processi di vinificazione fisici conformemente al diritto della Nuova Zelanda elencato all'appendice 9-E-2 (Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici)).

³ Si precisa che le lettere b) e c) del presente paragrafo si applicano singolarmente o cumulativamente, a seconda delle pratiche enologiche applicate al vino prodotto in Nuova Zelanda.

2. La Nuova Zelanda autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio ai fini del consumo umano del vino prodotto nell'Unione conformemente:

- a) alle definizioni dei prodotti autorizzate nell'Unione conformemente al diritto di quest'ultima elencati all'appendice 9-E-4 (Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici));
- b) alle pratiche enologiche e alle restrizioni autorizzate nell'Unione conformemente al diritto di quest'ultima elencate all'appendice 9-E-5 (Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici)), nella misura in cui tali pratiche enologiche siano raccomandate e pubblicate dall'OIV¹²; e
- c) alle pratiche enologiche e alle restrizioni altrimenti congiuntamente accettate dalle parti, secondo quanto stabilito all'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione europea)³.

¹ In deroga alla presente lettera, è possibile importare e commercializzare nel territorio della Nuova Zelanda vino prodotto nell'Unione utilizzando mannoproteine di lieviti o ferrocianuro di potassio, a condizione che tale vino rispetti i limiti prescritti dall'*Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda) per tali sostanze, fintantoché questi differiscono dalle raccomandazioni dell'OIV quali pubblicate.

² In deroga alla presente lettera, la Nuova Zelanda autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio di vino prodotto nell'Unione conformemente ai processi di vinificazione fisici e alle condizioni e ai limiti per il loro uso stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 1, e nell'allegato I, parte A, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

³ Si precisa che le lettere b) e c) del presente paragrafo si applicano singolarmente o cumulativamente, a seconda delle pratiche enologiche applicate al vino prodotto nell'Unione.

3. Una parte (in seguito denominata "parte richiedente") può proporre all'altra parte (in seguito denominata "parte destinataria della richiesta") una modifica dell'elenco delle pratiche enologiche della parte richiedente di cui all'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda) o all'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione europea) presentando una richiesta scritta, supportata da un fascicolo tecnico, alla parte destinataria della richiesta tramite il suo punto di contatto per il presente allegato.
4. Le parti discutono la proposta di modifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo in seno al comitato sul vino e i liquidi alcolici, e il comitato per il commercio ha il potere di adottare una decisione al fine di modificare di conseguenza l'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda) o l'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione europea).
5. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione dell'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici) derivanti da sviluppi intervenuti in seno a un'organizzazione internazionale di cui gli Stati membri, l'Unione o la Nuova Zelanda sono membri, le parti discutono la questione in seno al comitato sul vino e i liquidi alcolici onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
6. Il comitato sul vino e i liquidi alcolici procede a un riesame generale del funzionamento dell'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici) e delle relative appendici entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno una volta ogni cinque anni, salvo diversa decisione dei copresidenti del comitato sul vino e i liquidi alcolici.

ARTICOLO 7

Prescrizioni generali in materia di etichettatura

1. Una parte importatrice può esigere che tutte le informazioni riportate sull'etichetta siano chiare, accurate, veritiere, comprovabili e non fuorvianti per il consumatore.
2. Una parte importatrice può esigere che le informazioni che devono figurare sull'etichetta siano riportate in una delle lingue ufficialmente in uso nel territorio di tale parte, secondo quanto stabilito dal proprio diritto.
3. Una parte importatrice può esigere che le informazioni obbligatorie siano presentate in caratteri indelebili e scritte o esposte in modo leggibile e chiaro, anche in modo che le informazioni siano in netto contrasto rispetto allo sfondo e al testo o agli elementi grafici circostanti.
4. Una parte importatrice consente che le informazioni riportate sull'etichetta siano ripetute sul contenitore, anche in forma diversa.
5. Una parte importatrice può vietare l'uso di determinate indicazioni sull'etichetta, qualora tale divieto persegua un obiettivo legittimo di salute e sicurezza umana.
6. Ciascuna parte permette che le informazioni obbligatorie figurino su un'etichetta supplementare apposta sul contenitore. Le etichette supplementari possono essere apposte sul contenitore dopo l'importazione ma prima che il prodotto sia offerto per la vendita nel territorio della parte importatrice, purché le informazioni obbligatorie prescritte dalla parte importatrice figurino in modo completo e accurato.

ARTICOLO 8

Collocazione delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta

1. Nessuna disposizione del presente allegato osta a che una parte importatrice esiga che le informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta siano specificate sul contenitore.
2. Una parte importatrice non impone nuove prescrizioni relative alla posizione precisa delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta di un vino prodotto nel territorio dell'altra parte.
3. In deroga al paragrafo 2:
 - a) una parte importatrice può esigere che uno o più elementi delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta o delle informazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta, o di entrambe, siano riportate nello stesso campo visivo, o insieme, o in una determinata prossimità tra loro; e
 - b) una parte importatrice può prescrivere che le informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta non siano riportate sulla base o sul tappo, o su un'altra parte del contenitore non visibile al consumatore.

ARTICOLO 9

Specifiche relative alle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta - denominazione del prodotto, titolo alcolometrico volumico effettivo, identificazione del lotto

1. L'Unione consente l'uso del termine "vino" come denominazione del prodotto per il vino prodotto in Nuova Zelanda e importato e commercializzato nell'Unione, a condizione che il vino abbia un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non superiore a 20 % vol.
2. Una parte importatrice consente che il titolo alcolometrico volumico effettivo sia indicato sull'etichetta in termini percentuali con un massimo di un punto decimale (ad esempio 12 %, 12,0 %, 12,1 %, 12,2 %).
3. Una parte importatrice consente che il titolo alcolometrico volumico effettivo sia espresso in alc/vol (ad esempio 12 % alc/vol, alc 12 % vol, 12 % vol).
4. Fatte salve le tolleranze stabilite per il metodo di analisi di riferimento utilizzato, una parte importatrice permette che il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini importati dalla parte esportatrice e indicato sull'etichetta vari rispetto a quello indicato dall'analisi fino a 0,8 % vol o fino a 0,5 % vol per i vini fortificati.
5. Una parte importatrice può esigere che le etichette dei vini riportino l'identificazione del lotto.

6. Una parte importatrice vieta il danneggiamento¹ delle informazioni di identificazione del lotto, salvo diversamente consentito dall'autorità competente della stessa parte.

7. Una parte non consente l'immissione sul mercato per la vendita nel proprio territorio di prodotti confezionati che non siano conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.

ARTICOLO 10

Informazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta

1. Fatto salvo l'articolo 7 (Prescrizioni generali in materia di etichettatura), una parte importatrice consente che le etichette contengano informazioni diverse da quelle obbligatorie, conformemente al proprio diritto.

2. In deroga all'articolo 8 (Collocazione delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta), paragrafo 3, lettera a), una parte importatrice non impone restrizioni in materia di collocazione delle informazioni facoltative.

¹ Si precisa che il termine "danneggiamento" include le seguenti azioni: alterazione; rimozione; cancellazione; obliterazione; oscuramento.

ARTICOLO 11

Informazioni facoltative – annata e varietà

1. Una parte importatrice consente l'importazione e la vendita di vino recante in etichetta l'indicazione dell'annata se:
 - a) il vino è conforme al diritto della parte esportatrice relativo all'annata; e
 - b) almeno l'85 % del vino proviene da uve di tale annata.
2. Per i vini prodotti nell'Unione ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o in febbraio, l'annata da indicare nell'etichetta può essere l'anno civile precedente.
3. Una parte importatrice consente l'importazione e la vendita di vino etichettato come ottenuto da un'unica varietà di uva se:
 - a) il vino è conforme al diritto della parte esportatrice relativo alla composizione varietale; e
 - b) almeno l'85 % del vino così etichettato è ottenuto da uve di tale varietà.

4. Una parte importatrice consente l'importazione e la vendita di vino etichettato come ottenuto da più varietà di uva se:

- a) il vino è conforme al diritto della parte esportatrice relativo alla composizione varietale;
- b) almeno l'85 % del vino così etichettato è ottenuto da uve di tali varietà;
- c) ogni varietà indicata è presente nel vino in proporzione maggiore rispetto a qualsiasi varietà non indicata; e
- d) le varietà indicate sono in ordine decrescente rispetto alle loro proporzioni nel vino e, se prescritto dalla parte importatrice, in caratteri della stessa dimensione.

ARTICOLO 12

Certificazione

1. Salvo qualora sia necessario per proteggere la salute e la sicurezza umana, una parte non assoggetta le importazioni di vino prodotto nel territorio dell'altra parte a un sistema di certificazione più restrittivo o a obblighi di certificazione più ampi rispetto a quelli previsti dal proprio diritto in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. L'Unione autorizza le importazioni di vino prodotto in Nuova Zelanda conformemente al documento semplificato VI-1, il cui formato e contenuto richiesto sono specificati nell'appendice 9-E-7 (Documento semplificato VI-1), o conformemente al certificato semplificato specificato nell'appendice 9-E-8 (Certificato semplificato).

3. In caso di dubbio sui risultati delle analisi, ciascuna parte applica i metodi di analisi di riferimento raccomandati e pubblicati dall'OIV o, in assenza di tali metodi di riferimento, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, salvo diversa decisione delle pertinenti autorità competenti di ciascuna parte.

ARTICOLO 13

Informazioni sugli alimenti

1. Una parte non esige che sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio del vino figurino alcuno degli elementi seguenti:

- a) data di confezionamento;
- b) data di imbottigliamento;
- c) data di produzione o fabbricazione;

- d) data di scadenza;
- e) termine minimo di conservazione; o
- f) data di vendita raccomandata.

2. In deroga alle lettere d) ed e), una parte può esigere l'indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione su prodotti che, a causa dell'imballaggio o dell'aggiunta di ingredienti deperibili, possono avere una data di scadenza o un termine minimo di conservazione inferiore alle normali aspettative del consumatore.

3. Una parte può inoltre esigere l'indicazione di un termine minimo di conservazione su vini che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione e che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %.

ARTICOLO 14

Presentazione e designazione dei liquidi alcolici

L'articolo 7 (Prescrizioni generali in materia di etichettatura), l'articolo 9 (Specifiche relative alle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta - denominazione del prodotto, titolo alcolometrico volumico effettivo, identificazione del lotto), paragrafi 5, 6 e 7, e l'articolo 13 (Informazioni sugli alimenti), paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano *mutatis mutandis* alla presentazione e alla designazione dei liquidi alcolici.

ARTICOLO 15

Scorte esistenti

I prodotti che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono stati prodotti o etichettati conformemente al diritto di una parte e agli obblighi reciproci delle parti, ma in modo non conforme al presente allegato, possono essere immessi sul mercato dell'altra parte per la vendita fino all'esaurimento delle scorte.

ARTICOLO 16

Comitato sul vino e i liquidi alcolici

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Il comitato sul vino e i liquidi alcolici si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente su richiesta di una delle parti. Le riunioni si svolgono alla data e all'ora convenute dai copresidenti del comitato sul vino e i liquidi alcolici, ma non oltre 90 giorni dalla richiesta.
3. Per quanto riguarda il presente allegato, il comitato sul vino e i liquidi alcolici svolge le funzioni seguenti, ogniqualvolta sia necessario:
 - a) costituisce una piattaforma per lo scambio di informazioni tra le parti al fine di ottimizzare il funzionamento del presente allegato;
 - b) costituisce uno spazio che permetta alle parti di discutere le questioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), nonché qualsiasi questione di interesse comune nel settore del vino e dei liquidi alcolici;
 - c) procede a un riesame generale del funzionamento dell'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici) e delle relative appendici, conformemente all'articolo 6, paragrafo 7 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici).

4. Il comitato sul vino e i liquidi alcolici può decidere modalità specifiche, come le procedure e i criteri di valutazione di qualsiasi proposta di modifica dell'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda) o dell'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione europea).

ARTICOLO 17

Punti di contatto

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione tra le parti sulle questioni contemplate dal presente allegato e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

DIRITTO DELLA NUOVA ZELANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA
a) (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI)

Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 1, lettera a):

- i) *Wine Act 2003* (Legge del 2003 sul vino) e relativa legislazione secondaria;
- ii) *Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda), adottato a norma del *Food Act 2014* (Legge del 2014 in materia di alimenti).

DIRITTO DELLA NUOVA ZELANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA
b) (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI)

Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 1, lettera b):

- i) *Wine Act 2003* (Legge del 2003 sul vino) e relativa legislazione secondaria;
- ii) *Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda), adottato a norma del *Food Act 2014* (Legge del 2014 in materia di alimenti).

PRATICHE ENOLOGICHE DELLA NUOVA ZELANDA

Pratiche enologiche della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 1, lettera c), per il vino prodotto in Nuova Zelanda e importato nell'Unione:

uso conformemente al diritto della Nuova Zelanda:

- solfato di ammonio;
- fosfato diammonico;
- cloridrato di tiamina;
- carbonato di calcio;
- carbonato di potassio;
- tartrato di calcio;

- aggiunta di mosto di uve, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato a fini di edulcorazione;
- proteine vegetali;
- enzimi approvati per la produzione alimentare;
- lisozima;
- gomma arabica;
- carbone per uso enologico/carbone attivo;
- citrato di rame;
- aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto di uve o del vino;
- scorze di lieviti;
- lieviti inattivati con livelli garantiti di glutathione;

- idrogenocarbonato di potassio
- tartrato di potassio;
- carbossimetilcellulosa di sodio;
- acido fumarico; e
- fibre vegetali selettive.

L'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.

Uso di quanto segue per tutti i tipi di vini spumanti:

- sciroppo di dosaggio contenente solo saccarosio, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato, vino e distillato di vino.

Pratiche soggette al diritto della parte importatrice:

- uso di anidride solforosa e di solfiti nel vino;

- uso di sciroppo zuccherino; e
- uso di fecce fresche.

Accettato con limiti specifici:

- uso di perossido di idrogeno fino a un massimo di 5 mg/kg; e
- l'uso di acido l-ascorbico o di acido eritorbico nel vino è consentito fino a un livello massimo di 300 mg/L nel prodotto finale commercializzato.

DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERA a)
(DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI)

Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici),
paragrafo 2, lettera a):

- i) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in particolare le norme di produzione per il settore vitivinicolo conformemente agli articoli 75, 81 e 91, e all'allegato II, parte IV, e all'allegato VII, parte II, di tale regolamento;
- ii) regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione², in particolare l'articolo 47 e gli articoli da 52 a 54, e gli allegati III, V e VI di tale regolamento.

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

² Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU UE L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).

DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERA b)
(DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI)

Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici),
paragrafo 2, lettera b):

- i) regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare le pratiche enologiche e le restrizioni conformemente agli articoli 80 e 83 e all'allegato VIII di tale regolamento;
- ii) regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione¹.

¹ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU UE L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

PRATICHE ENOLOGICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Pratiche enologiche dell'Unione di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 2, lettera c), per il vino prodotto nell'Unione e importato in Nuova Zelanda:

- il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere utilizzati a fini di arricchimento ed edulcorazione alle condizioni specifiche e limitate fissate rispettivamente all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato I, parte D, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, fatta salva l'esclusione dell'uso di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente accordo;
- l'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche;
- le fecce fresche possono essere utilizzate alle condizioni specifiche e limitate di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, riga 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

Pratiche soggette al diritto della parte importatrice:

- uso di anidride solforosa e di solfiti nel vino; e
- uso di sciroppo zuccherino.

DOCUMENTO SEMPLIFICATO VI-1

Modello di certificato rilasciato dal ministero per le Industrie primarie
per il vino prodotto in Nuova Zelanda e importato nell'Unione ⁽¹⁾

1. Esportatore (nome e indirizzo)	PAESE TERZO DI RILASCIO: NUOVA ZELANDA Documento semplificato VI-1 N. progressivo: DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO NELL'UNIONE EUROPEA
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)
6. Descrizione del prodotto importato	7. Quantità in l/hl/kg ⁽²⁾
	8. Numero di contenitori ⁽³⁾

9. CERTIFICATO

Il prodotto sopra designato è destinato al consumo umano diretto e corrisponde alle definizioni dei prodotti e alle pratiche enologiche autorizzate conformemente all'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

Nome e indirizzo completi dell'organismo competente:

Timbro:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica dell'agente:

10. BOLLETTINO D'ANALISI (indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato)

- Titolo alcolometrico effettivo:
- Anidride solforosa totale:
- Acidità totale:

Nome e indirizzo completi dell'organismo o del dipartimento designato (laboratorio):

Timbro:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica dell'agente:

- (1) Conformemente all'articolo 12 (Certificazione) dell'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
- (2) Cancellare le voci non pertinenti.
- (3) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	11. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	12. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	13. Timbro dell'autorità competente
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
14. Altre osservazioni			

CERTIFICATO SEMPLIFICATO

Modello di certificato rilasciato dal ministero per le Industrie primarie per il vino prodotto
in Nuova Zelanda e importato nell'Unione ⁽¹⁾

1. Esportatore (nome e indirizzo)	PAESE TERZO DI RILASCIO: NUOVA ZELANDA N. progressivo ⁽²⁾ : DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO NELL'UNIONE EUROPEA
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto ⁽³⁾	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)
6. Descrizione del prodotto importato ⁽⁴⁾	7. Quantità in l/hl/kg ⁽⁵⁾
	8. Numero di contenitori ⁽⁶⁾

9. Certificato

Il prodotto sopra designato è destinato al consumo umano diretto e corrisponde alle definizioni dei prodotti e alle pratiche enologiche autorizzate conformemente all'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

Nome e indirizzo completi dell'organismo competente:

Timbro:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica dell'agente:

- (1) Conformemente all'articolo 12 (Certificazione) dell'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
- (2) Si tratta del numero di tracciabilità del lotto assegnato dall'organo competente della Nuova Zelanda.
- (3) Indicare: il trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nell'Unione; specificare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.) e il nome del mezzo di trasporto (nome della nave, numero del volo ecc.).
- (4) Fornire le seguenti informazioni:
 - denominazione di vendita (come figura sull'etichetta: nome del produttore, regione viticola, marchio ecc.);
 - nome del paese d'origine: [indicare "Nuova Zelanda"];
 - nome dell'indicazione geografica, purché il vino abbia i requisiti per fregiarsi di tale indicazione geografica (ad esempio, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta);
 - titolo alcolometrico volumico effettivo;
 - colore del prodotto (indicare soltanto "rosso", "rosato" o "bianco");
 - codice della nomenclatura combinata (codice CN).
- (5) Cancellare le voci non pertinenti.
- (6) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	10. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	11. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	12. Timbro dell'autorità competente
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
13. Altre osservazioni			

DICHIARAZIONI

Dichiarazione relativa alle mannoproteine di lieviti e al ferrocianuro di potassio

1. La nota 1 di cui all'articolo 6.2, lettera b) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), stabilisce che il vino prodotto nell'Unione e importato in Nuova Zelanda debba rispettare i limiti prescritti dal diritto della Nuova Zelanda per l'uso delle mannoproteine di lieviti e del ferrocianuro di potassio, fintantoché tali limiti differiscono da quelli raccomandati nelle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino quali pubblicate. Fatto salvo il paragrafo 2 della presente dichiarazione, la Nuova Zelanda si adopererà per ottenere la rimozione dei limiti prescritti per le mannoproteine di lieviti e il ferrocianuro di potassio dall'*Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda).
2. La Nuova Zelanda non è in grado di anticipare l'esito o i tempi del processo di cui al paragrafo 1, in quanto i limiti prescritti sono stabiliti dall'*Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda) nell'ambito del sistema di regolamentazione alimentare congiunto di Australia e Nuova Zelanda.

Dichiarazione congiunta sull'etichettatura degli allergeni sul vino e sui liquidi alcolici

1. Ciascuna parte riconosce il diritto dell'altra parte di regolamentare le informazioni che devono figurare sull'etichetta del vino e dei liquidi alcolici in relazione agli allergeni.
2. Fatto salvo l'articolo 8 (Collocazione delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta) dell'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici), le parti riconoscono che:
 - a) l'Unione può esigere che le indicazioni obbligatorie relative agli allergeni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, siano incluse nella designazione e nella presentazione del vino e dei liquidi alcolici;
 - b) per la Nuova Zelanda, l'etichettatura degli allergeni è soggetta al regime normativo congiunto della Nuova Zelanda e dell'Australia, ai sensi della norma in materia di alimenti 1.2.3 di cui all'*Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda).
3. Le parti collaboreranno con l'obiettivo di pervenire, se possibile, a un esito reciprocamente accettabile in merito alle prescrizioni in materia di etichettatura degli allergeni.

¹ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU UE L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Dichiarazione relativa all'uso dei termini "brut nature" ed "extra brut"
per i vini spumanti prodotti nell'Unione

I vini spumanti prodotti nell'Unione e importati in Nuova Zelanda possono essere descritti con i termini "brut nature" ed "extra brut" in Nuova Zelanda, a condizione che tale uso non sia falso o fuorviante per i consumatori neozelandesi a norma del *Fair Trading Act 1986* (Legge del 1986 sulla lealtà delle transazioni commerciali), e che tale uso soddisfi le prescrizioni previste dal *Food Act 2014* (Legge del 2014 in materia di alimenti).
